

TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato

Versione del [gg/mm/aaaa]

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 Oggetto e allegati	6
Articolo 2 Definizioni	6
Articolo 3 Principi generali e modifiche della Disciplina	15
Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento	16
Articolo 5 Unità di misura e arrotondamenti	16
Articolo 6 Accesso al sistema informatico del GME	16
Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME	17
Articolo 8 Informazioni di mercato	17
Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni	17
Articolo 10 Sicurezza di accesso	18

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO	19
Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato	19
Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione	19
Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato	20
Articolo 14 Procedura di ammissione	20
Articolo 15 Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico	20
Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi al mercato	21
Articolo 17 Dati e informazioni per la partecipazione al mercato	22
Articolo 18 Verifiche	23
Articolo 19 Obblighi di comunicazione	23
Articolo 20 Esclusione su richiesta dal mercato	24

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)	25
Articolo 21 Articolazione del mercato elettrico, intervallo di tempo di mercato e periodo rilevante	25
Articolo 22 Definitività delle contrattazioni	25

CAPO I FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA (MGP), DEL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI), DELLA PIATTAFORMA DI NOMINA (PN) E DEL MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)	26
Articolo 23 Zone geografiche e zone virtuali	26
Articolo 24 Dati e informazioni sulle unità	26
Articolo 25 Ora solare e ora legale	27
Articolo 26 Prodotti, portafogli, offerte di acquisto e vendita e limiti tecnici di offerta	27
Articolo 27 Modalità di presentazione delle offerte	28
Articolo 28 Contenuto minimo delle offerte	29
Articolo 29 Controllo di validità delle offerte	29
Articolo 30 Verifica della congruità tecnica delle offerte	30
Articolo 31 Indisponibilità di elementi della rete elettrica	30
Articolo 32 Sospensione del MGP, MI, PN e MSD	31
Articolo 33 Condizioni di emergenza sul MGP, MI, PN e MSD	31

SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)	32
Articolo 34 Oggetto del MGP	32
Articolo 35 Termini di presentazione delle offerte	32
Articolo 36 Informazioni preliminari al mercato	32
Articolo 37 Offerte di vendita e di acquisto	33
Articolo 38 Ordine di priorità delle offerte relative al medesimo prodotto	33
Articolo 39 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP	33
Articolo 40 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP	34
Articolo 41 Esito del MGP	35
Articolo 42 Prezzo di riferimento dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 210/2021 – PUN Index GME	37
Articolo 43 37	
Articolo 44 Comunicazione degli esiti e delle posizioni commerciali in portafoglio in esito al MGP	37
Articolo 45 Offerte CET inviate tramite la Piattaforma conti energia	38

Articolo 46 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP	39
<i>SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)</i>	39
Articolo 47 Oggetto del MI	39
Articolo 48 Termini di presentazione delle offerte	40
Articolo 49 Informazioni preliminari al mercato	40
Articolo 50 Offerte di vendita e di acquisto	40
Articolo 51 Ordine di priorità delle offerte relative al medesimo prodotto	40
Articolo 52 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI	41
Articolo 53 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI	41
Articolo 54 Esiti del MI-A e svolgimento del MI-XBID	43
Articolo 55 Comunicazione degli esiti e delle posizioni commerciali in portafoglio in esito al MI	46
Articolo 56 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato nelle aste MI-A	47
Articolo 57 47	
Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI	47
<i>SEZIONE III PIATTAFORMA DI NOMINA</i>	47
Articolo 58 Oggetto della PN	48
Articolo 59 Registrazione delle nomine da parte degli operatori di mercato	48
Articolo 60 Margini a salire e a scendere ai fini della registrazione delle nomine	48
Articolo 61 Verifiche di validità delle richieste di registrazione delle nomine	49
Articolo 62 Verifiche di congruità delle registrazioni delle nomine	49
Articolo 63 Determinazione e comunicazione delle nomine PN di immissione o prelievo	50
Articolo 64 Registrazione delle nomine a saldo da parte del GME	51
Articolo 65 Comunicazione delle nomine	51
Articolo 66 Definizione dei programmi base	51
<i>SEZIONE III MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)</i>	52
Articolo 67 Oggetto del MSD	52
Articolo 68 Termini per la presentazione delle offerte	52
Articolo 69 Offerte di vendita e di acquisto	52
Articolo 70 Esito del MSD	52
Articolo 71 Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori	53
<i>CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI PRODOTTI GIORNALIERI (MPEG)</i>	53
Articolo 72 Oggetto del MPEG	53
Articolo 73 Prodotti negoziabili sul MPEG	53
Articolo 74 Sessioni del mercato	54
Articolo 75 Modalità di conclusione delle negoziazioni	54
Articolo 76 Le offerte di negoziazione	54
Articolo 77 Prenotazione dei margini dei conti energia della PCE	55
Articolo 78 Controlli di validità e congruità delle offerte sul MPEG	55
Articolo 79 56	
Negoziazione continua	56
Articolo 80 56	
Registrazione delle posizioni nette sulla PCE	56
Articolo 81 57	
Informazioni e esiti	57
<i>CAPO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)</i>	57
Articolo 82 Oggetto del MTE	57
Articolo 83 Tipologie di contratti negoziabili	57
Articolo 84 Sessioni di mercato	58
Articolo 85 Modalità di conclusione dei contratti	58
Articolo 86 Le offerte di negoziazione	58
Articolo 87 Controlli di validità e congruità nel periodo di negoziazione	59
Articolo 88 Negoziazione continua	59
Articolo 89 Cascata	60
Articolo 90 Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE	60
Articolo 91 Informazioni ed esiti	62
<i>TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME</i>	63

<i>CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME</i>	63
Articolo 92 Liquidazione delle offerte accettate	63
Articolo 93 Liquidazione giornaliera sul MPE	64
Articolo 94 Partite economiche di pertinenza di Terna	64
<i>CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME</i>	64
Articolo 95 Periodo di fatturazione	64
Articolo 96 Fatturazione	64
Articolo 97 Contenuto delle fatture	65
Articolo 98 Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME	66
<i>TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INADEMPIMENTO</i>	67
<i>CAPO I SISTEMI DI GARANZIA</i>	67
Articolo 99 Servizio di tesoreria	67
Articolo 100 Garanzie finanziarie degli operatori	67
Articolo 101 Ammontare della garanzia	69
Articolo 102 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità	70
<i>CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI</i>	72
Articolo 103 Compensazione dei pagamenti	72
Articolo 104 Pagamenti degli operatori a favore del GME	72
Articolo 105 Pagamenti degli operatori a favore di Terna	73
Articolo 106 Pagamento dei corrispettivi	73
Articolo 107 Pagamenti del GME a favore degli operatori	73
Articolo 108 Pagamenti di Terna a favore degli operatori	73
<i>CAPO III INADEMPIMENTO</i>	74
Articolo 109 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore	74
Articolo 110 Gestione dell'inadempimento	74
Articolo 111 Sospensione dell'operatore	75
Articolo 112 Interessi di mora e penali	75
Articolo 113 Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente	76
Articolo 114 Chiusura delle posizioni dell'operatore	76
<i>TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO</i>	77
<i>CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI</i>	77
Articolo 115 Violazioni della Disciplina e delle DTF	77
Articolo 116 Misure Disciplinari	77
Articolo 117 Gradualità delle misure disciplinari	78
Articolo 118 Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo	79
Articolo 119 Pubblicità delle misure disciplinari	80
Articolo 120 Impugnazione del diniego di ammissione al mercato e delle misure disciplinari	80
<i>CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO E ALLA PIATTAFORMA DI NOMINA</i>	80
<i>SEZIONE I CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE E ALLA PN</i>	80
Articolo 121 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità, dell'esito dei mercati e delle operazioni di liquidazione	80
Articolo 122 Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte nonché delle richieste di registrazione delle nomine PN	81
Articolo 123 Contestazione dell'esito dei mercati	81
Articolo 124 Contestazione delle operazioni di liquidazione	82
Articolo 125 Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement	82
Articolo 126 Verifica delle contestazioni	82
<i>SEZIONE II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE</i>	83
Articolo 127 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità, dell'esito del MTE e alle operazioni di liquidazione	83
Articolo 128 Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte	84
Articolo 129 Contestazione dell'esito del MTE	84

Articolo 130	Contestazione delle operazioni di liquidazione	84
Articolo 131	Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement	84
Articolo 132	Verifica delle contestazioni	84
<i>CAPO III CONTROVERSIE SUL MERCATO</i>		85
Articolo 133	Collegio arbitrale	85
Articolo 134	Risoluzione delle controversie	86
<i>TITOLO VII CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI</i>		86
Articolo 135	Contratti a termine e derivati	86
<i>TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>		86
<i>CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>		86
Articolo 136	Disposizioni in materia di garanzie	86
Articolo 137	Disposizione transitoria in materia di regolazione dei pagamenti	90
<i>CAPO II DISPOSIZIONI FINALI</i>		90
Articolo 138	Funzionamento del sistema informatico	90
Articolo 139	Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato	91
ALLEGATI		
Allegato 1	Modello di domanda di ammissione al mercato	
Allegato 2	Contratto di adesione al mercato	
Allegato 3	Modello di fideiussione integrata senza scadenza	
Allegato 4	Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato 3	
Allegato 5	Modello di fideiussione integrata con scadenza	
Allegato 6	Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato 5	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto e allegati**

- 1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata “Disciplina”) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, adottate ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell’articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato A della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 345/2023/R/EEL.

Articolo 2 **Definizioni**

2.1 Ai fini della Disciplina:

- a) per Acquirente Unico si intende la società per azioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99;
- b) per Autorità o ARERA si intende l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- c) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l’insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all’orario d’immissione;
- d) per BRP si intende il *Balance Responsible Party (BRP)* ovvero il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento, come definito nella disciplina del dispacciamento;
- e) per BSP si intende il *Balance Service Provider* ovvero il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, come definito nella disciplina del dispacciamento;
- f) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione;
- g) per codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato;
- h) per codice di identificazione dell’unità si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un’unità;
- i) per codice di identificazione dell’operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
- j) per codice di identificazione del portafoglio zonale si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un portafoglio zonale;
- k) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul mercato ed aventi ad oggetto la negoziazione di forniture future di energia elettrica;
- l) per CSEA si intende la Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- m) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un intervallo di tempo di mercato, ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario non crescente;
- n) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un intervallo di tempo di mercato, ottenuta cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario non decrescente;
- o) per deliberazione 247/2023/R/EEL si intende la Deliberazione dell’Autorità del 6 giugno 2023 recante criteri e condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- p) per deliberazione 345/2023/R/EEL si intende la Deliberazione dell’Autorità del 25 luglio 2023 recante approvazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), che abroga la deliberazione dell’Autorità 111/06, e successive modifiche ed integrazioni;
- q) per deliberazione 350/2019/R/EEL si intende la deliberazione dell’Autorità del 30 luglio 2019 recante Istruzioni a Terna e GME per l’adesione al mercato infragiornaliero europeo;
- r) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
- s) per D.Lgs 210/21 si intende il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”, modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 7-2-2024;
- t) per D.M. MASE 18 Aprile 2024 si intende il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica recante attuazione delle disposizioni di cui all’Articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- u) per *Decoupling* si intende il mancato svolgimento del *market coupling* su una o più interconnessioni interfrontaliere rispetto alle quali il *market coupling* stesso è operativo;
- v) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall’Autorità per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;
- w) per Disciplina MGAS si intende la disciplina del mercato del gas naturale di cui all’articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- x) per dispacciamento si intende l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;
- y) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;
- z) per fase di nomina si intende l’intervallo temporale nel corso del quale si effettua sulla PN la nomina delle unità per ciascun periodo rilevante;
- aa) per Fondo di garanzia si intende il fondo istituito presso CSEA, di cui al Parere 4/2013/I/GAS dell’ARERA e alle Deliberazioni 365/2013/R/gas e

- 502/2016/R/GAS dell'ARERA come successivamente modificato dall'Autorità con apposito provvedimento;
- bb) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
 - cc) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici, la società per azioni cui è affidata, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico;
 - dd) per Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. si intende la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004;
 - ee) per indisponibilità di un elemento della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non è utilizzabile da parte del relativo gestore per le attività di sua competenza;
 - ff) per intervallo di tempo di mercato si intende il periodo temporale, al quale sono riferite le offerte semplici su MGP e MI la cui durata è corrispondente a più periodi rilevanti, come definito nella DTF;
 - gg) per intervallo di tempo di mercato minimo si intende l'intervallo di mercato avente durata di tempo minore, tra quelli rispetto ai quali possono essere riferite offerte sui prodotti negoziabili sul MGP e sul MI;
 - hh) per intervalli di tempo di mercato multipli si intendono una pluralità di intervalli di tempo di mercato di durata diversa, rispetto ai quali è possibile presentare offerte su prodotti semplici sul MGP, sul MI-A o sul MI-XBID;
 - ii) per Legge 02/2009 si intende la legge di conversione del Decreto Legge n. 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglia, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
 - jj) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
 - kk) per limite tecnico di offerta si intende il limite tecnico, massimo o minimo, definito dalla normativa europea di riferimento entro il quale devono essere ricompresi i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e vendita;
 - ll) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
 - mm) per margine a salire si intende la capacità massima che può essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno stesso portafoglio zonale, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
 - nn) per margine a scendere si intende la capacità massima che può essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso portafoglio zonale, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
 - oo) per *Market Coupling* si intende il meccanismo che, attraverso il coordinato funzionamento dei mercati dell'energia di due o più aree interconnesse, alloca in maniera implicita la capacità di interconnessione interfrontaliera contestualmente alla definizione dei prezzi sui medesimi mercati dell'energia. Tale meccanismo è attuato dal GME, nel rispetto del Regolamento (UE) 2015/1222, nonché del restante quadro regolatorio di tempo in tempo vigente, attraverso la determinazione degli esiti, rispettivamente, del mercato del giorno prima dell'energia (MGP) e del mercato infragiornaliero (MI), che viene effettuata contestualmente ed in modo coordinato con la determinazione degli esiti dei corrispondenti mercati del giorno prima e dei mercati infragiornalieri

- dell'energia operati dai gestori di mercato che partecipano al *Market Coupling* stesso;
- pp) per mercato si intende il mercato elettrico organizzato e gestito dal GME;
 - qq) per mercato dei prodotti giornalieri (MPEG) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita dei prodotti giornalieri;
 - rr) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno successivo;
 - ss) per mercato infragiornaliero (MI), costituito dalle sessioni del MI-A e del MI-XBID, si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento delle posizioni commerciali di immissione e prelievo definiti sul MGP;
 - tt) per mercato del gas naturale si intende il mercato del gas organizzato e gestito dal GME (MGAS) articolato in mercato del gas a pronti (MPGAS) e mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS);
 - uu) per mercato per il bilanciamento e redispacciamento (MSD) si intende l'Integrated Scheduling Process ovvero la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di bilanciamento e redispacciamento, articolato nelle sessioni previste nella disciplina del dispacciamento;
 - vv) per mercati dell'energia si intendono il MGP, il MI, il MPEG e il MTE;
 - ww) per mercato elettrico (ME) si intende il MPE e il MTE;
 - xx) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine;
 - yy) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme del MGP, del MPEG, del MI e del MSD;
 - zz) per mercati in *netting* si intende l'insieme costituito dai mercati in *netting* del ME e dai mercati in *netting* del MGAS, considerati in maniera unitaria ai fini della verifica di congruità per la capienza delle garanzie, della compensazione e regolazione dei relativi pagamenti, nonché dell'inadempimento;
 - aaa) per mercati in *netting* del ME si intendono il MGP e il MI;
 - bbb) per mercati in *netting* del MGAS si intendono i mercati componenti il MPGAS;
 - ccc) per Metodologie dei Prodotti si intendono le metodologie approvate da ACER con la Decisione n. 37/2020 e con la Decisione n. 05/2020, come successivamente modificate o sostituite;
 - ddd) per MI-A si intende la sessione di negoziazione ad asta del MI, nell'ambito della quale sono allocate le capacità di interconnessione tra tutte le zone del mercato italiano, nonché la capacità di interconnessione sui confini coinvolti nel market coupling;
 - eee) per MI-XBID si intende la sessione di negoziazione continua del MI, svolta in ambito XBID, nell'ambito della quale sono allocate le capacità di interconnessione tra tutte le zone del mercato italiano, nonché la capacità di interconnessione sui confini sui quali è attivo l'XBID;
 - fff) per negoziazione ad asta si intende la modalità di contrattazione che prevede l'inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale, al fine della conclusione di contratti in un unico momento successivo;
 - ggg) per negoziazione per portafoglio si intende la conclusione di transazioni sul MGP e MI a seguito della presentazione di offerte per portafoglio zonale;
 - hhh) per negoziazione per unità si intende la conclusione di transazioni sul MSD a seguito della presentazione di offerte per unità;
 - iii) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;

- jjj) per nomina PN si intende la quantità di energia in immissione o in prelievo riferita a uno o più unità registrata sulla PN per la programmazione su dette unità delle posizioni commerciali determinatesi, per ciascun periodo rilevante, nel corso della negoziazione sul MGP e/o sul MI;
- kkk) per nomina definitiva PN si intende la nomina PN in immissione o in prelievo che risulta registrata al termine della corrispondente fase di nomina;
- lll) per nomina implicita PN si intende la nomina PN in immissione o in prelievo eseguita in automatico dal GME in corrispondenza delle unità per le quali vi è coincidenza tra BRP e BSP e per le quali l'operatore non abbia registrato alcuna nomina;
- mmm) per nomina provvisoria PN si intende la nomina PN in immissione o in prelievo che risulta registrata nel corso della corrispondente fase di nomina;
- nnn) per normativa europea si intende inter alia, il Regolamento (UE) 2015/1222, il Piano UE per l'implementazione della funzione di market coupling operator (MCO Plan), le ACER decisions n.04/2017 e n.05/2017, recanti la definizione e le procedure di aggiornamento dei "maximum and minimum clearing prices for single day a-head and intraday coupling", la Direttiva 2019/944/UE del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed il Regolamento 2019/943/UE del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica, nonché ogni ulteriore Regolamento UE, Guidelines, Metodologie, Common Rules europee connesse, conseguenti e/o relative all'attuazione e gestione del Single Day A-head Coupling (SDAC) e del Single Intra-Day Coupling (SIDC);
- ooo) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato;
- ppp) per offerta CET (Conto Energia a Termine) si intende l'offerta di acquisto ovvero di vendita, inviata su MGP corrispondente alla conversione della posizione commerciale di un conto energia della PCE (programmi);
- qqq) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso prodotto semplice relativo al medesimo intervallo di tempo di mercato e riferite ad uno stesso portafoglio zonale;
- rrr) per offerta paradossalmente rifiutata si intende un'offerta di vendita ovvero di acquisto di prodotti semplici, riferiti ad intervalli di tempo di mercato di durata maggiore dell'intervallo di tempo di mercato minimo, ovvero di prodotti a blocchi, che viene rifiutata, sebbene il relativo prezzo sia, rispettivamente, inferiore o superiore al prezzo di valorizzazione definito nell'ambito del processo di determinazione degli esiti di mercato;
- sss) per offerta per portafoglio si intende la modalità di presentazione delle offerte sul MGP e sul MI che prevede la presentazione di offerte riferite ad un dato portafoglio zonale;
- ttt) per offerta per unità si intende la modalità di presentazione delle offerte sul MSD che prevede la presentazione di offerte riferite alla singola unità;
- uuu) per offerta semplice si intende:
- ai fini dei mercati dell'energia, una offerta che specifica la quantità di energia offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita, nonché ogni altra eventuale informazione definita nella Disciplina, riferita ad un portafoglio zonale, ad un mercato, ad un prodotto e ad un intervallo di tempo di mercato;
 - ai fini del MSD, un'offerta che specifica una quantità di energia offerta in acquisto o in vendita ad un prezzo unitario di acquisto o vendita dell'energia, nonché ogni altra informazione definita nella disciplina del dispacciamento, riferita ad una unità e ad un periodo rilevante;

- vvv) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;
- www) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;
- xxx) per offerte bilanciate si intendono offerte semplici di vendita a un prezzo pari al limite tecnico minimo e offerte semplici di acquisto a un prezzo pari al limite tecnico massimo presentate in ciascuna seduta del MI-A anche da operatori diversi, purché riferite allo stesso intervallo di tempo di mercato e a portafogli zionali appartenenti alla stessa zona di offerta, tali che le rispettive quantità si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori;
- yyy) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla che è considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP e del MSD in cui il GME non riceve offerte da parte dell'operatore medesimo;
- zzz) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sul mercato elettrico;
- aaaa) per operatore BRP si intende il BRP ammesso ad operare sul mercato elettrico;
- bbbb) per operatore BSP si intende il BSP ammesso ad operare sul mercato elettrico;
- cccc) per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- dddd) per ordine di merito si intende l'ordine di priorità di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parità di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nella Disciplina;
- eeee) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza l'immissione/prelievo dell'energia elettrica oggetto dei prodotti giornalieri ovvero dei contratti a termine;
- ffff) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si realizza la negoziazione dei prodotti giornalieri ovvero dei contratti a termine;
- gggg) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente;
- hhhh) per periodo rilevante (Imbalance Settlement Period – ISP, nonché al plurale Imbalance Settlement Periods – ISPs) si intende il periodo temporale minimo rispetto al quale possono essere registrate le nomine, come definito nelle DTF;
- iiii) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 111/06 e aggiornata ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 345/2023/R/EEL;
- jjjj) per Piattaforma di Nomina (PN) si intende la piattaforma di cui alla Deliberazione 345/2023/R/EEL organizzata e gestita dal GME per consentire la nomina sulle unità delle posizioni commerciali, risultanti in esito al MGP e al MI;
- kkkk) per portafoglio zonale si intende, indistintamente, un portafoglio zonale fisico ovvero un portafoglio zonale commerciale;
- llll) per portafoglio zonale fisico si intende, indistintamente, un portafoglio zonale fisico in immissione ovvero un portafoglio zonale fisico in prelievo;
- mmmm) per portafoglio zonale commerciale si intende, indistintamente, un portafoglio zonale commerciale di prelievo ovvero un portafoglio zonale commerciale di stoccaggio;
- nnnn) per portafoglio zonale commerciale di prelievo si intende il portafoglio attribuito all'operatore di mercato, per ciascuna zona di offerta, cui è ricondotta l'unità commerciale di prelievo (UCP) assegnata al medesimo operatore in detta zona di offerta;
- oooo) per portafoglio zonale commerciale di stoccaggio si intende il portafoglio attribuito all'operatore di mercato, per ciascuna zona di offerta, cui è ricondotta

- l'unità commerciale di stoccaggio (UCS) assegnata al medesimo operatore in detta zona di offerta;
- pppp) per portafoglio zonale fisico in immissione si intende il portafoglio attribuito a ciascun operatore di mercato, per ciascuna zona di offerta, cui sono ricondotte, secondo i criteri previsti dalla presente Disciplina, una o più unità fisiche in immissione, ovvero unità di scambio con l'estero, relativamente alle quali l'operatore stesso è BRP ovvero ha ricevuto delega ad operare per tali unità dal corrispondente BRP;
 - qqqq) per portafoglio zonale fisico in prelievo si intende il portafoglio attribuito a ciascun operatore di mercato, per ciascuna zona di offerta, cui sono ricondotte, secondo i criteri previsti dalla presente Disciplina, una o più unità fisiche in prelievo, relativamente alle quali l'operatore stesso è BRP ovvero ha ricevuto delega ad operare per tali unità dal corrispondente BRP;
 - rrrr) per posizione netta in consegna si intende la somma delle quantità di energia elettrica calcolata con riferimento a ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna dei contratti di acquisto e vendita, conclusi dall'operatore sul MTE;
 - ssss) per posizione commerciale dei portafogli fisici si intende per ogni periodo rilevante e per ciascuna zona, indistintamente, la posizione commerciale dei portafogli fisici in immissione ovvero in prelievo;
 - tttt) per posizione commerciale dei portafogli fisici in immissione si intende la differenza, in valore assoluto, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, tra le quantità oggetto delle offerte di vendita e di acquisto negoziate sul MGP e sul MI e riferite ai portafogli zionali fisici in immissione nella titolarità di ciascun operatore di mercato e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP;
 - uuuu) per posizione commerciale dei portafogli fisici in prelievo si intende la differenza, in valore assoluto, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, tra le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita negoziate sul MGP e sul MI e riferite ai portafogli zionali fisici in prelievo nella titolarità di ciascun operatore di mercato e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP;
 - vvvv) per posizione commerciale dei portafogli zionali commerciali di stoccaggio si intende la differenza, in valore assoluto, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, tra le quantità oggetto delle offerte di vendita e di acquisto negoziate sul MGP e sul MI e riferite a portafogli zionali commerciali di stoccaggio nella titolarità di ciascun operatore di mercato e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP;
 - wwww) per posizione commerciale dei portafogli zionali commerciali di prelievo si intende la differenza, in valore assoluto, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, delle quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita negoziate sul MGP e sul MI e riferite a tutti i portafogli zionali commerciali di prelievo nella titolarità di ciascun operatore di mercato e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP;
 - xxxx) per posizione commerciale di acquisto si intende la posizione commerciale dei portafogli fisici di immissione, dei portafogli fisici di prelievo, dei portafogli commerciali di prelievo e dei portafogli commerciali di stoccaggio, determinata dalla differenza positiva tra le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita negoziate sul MGP e sul MI;
 - yyyy) per posizione commerciale di vendita si intende una posizione commerciale dei portafogli fisici di immissione e dei portafogli commerciali di stoccaggio, determinata dalla differenza positiva tra le quantità oggetto delle offerte di vendita e di acquisto negoziate sul MGP e sul MI;
 - zzzz) per posizioni contrattuali si intende l'insieme delle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MTE aventi ad oggetto la stessa tipologia di contratti;

- aaaaa) per prezzo di controllo del MPEG si intende il parametro determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MPEG e i cui criteri di definizione sono individuati in DTF;
- bbbb) per prezzo del prodotto del MPEG si intende il prezzo specificato dall'operatore nella presentazione delle offerte e corrispondente a:
- nel caso di prodotto "differenziale unitario di prezzo", l'espressione del valore unitario incrementale o decrementale rispetto alla media dei prezzi di cui all'Articolo 42 della presente Disciplina, che si determineranno in corrispondenza delle ore ricomprese nella tipologia di prodotto giornaliero oggetto di offerta sul MPEG;
 - nel caso di prodotto "a prezzo unitario pieno", l'espressione del valore unitario minimo, ovvero massimo, al quale l'operatore intende vendere, ovvero acquistare, il corrispondente prodotto;
- cccc) per prezzo di controllo del MTE si intende il prezzo determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MTE;
- dddd) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario dell'energia, definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, al quale possono essere convenzionalmente valorizzate le offerte, ai fini della verifica di congruità sulla capienza delle garanzie finanziarie;
- eeee) per prezzo di regolamento del prodotto del MPEG si intende:
- nel caso di prodotto "differenziale unitario di prezzo", la somma algebrica tra il prezzo del prodotto e la media dei prezzi di cui all'Articolo 42 della presente Disciplina che si determinano in corrispondenza delle ore ricomprese nella tipologia di prodotto giornaliero oggetto di offerta sul MPEG;
 - nel caso di prodotto "a prezzo unitario pieno", il prezzo del prodotto stesso;
- ffff) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione di mercato;
- gggg) per *Price Coupling of Regions* (PCR) si intende la cooperazione tra i gestori di mercato europei per la gestione operativa del *market coupling* tra i rispettivi mercati del giorno prima dell'energia;
- hhhh) per prodotto si intende ciascuna delle tipologie di prodotti negoziabili sul MGP e sul MI definiti nelle Metodologie dei Prodotti e indicati in DTF;
- iiii) per prodotto giornaliero si intendono le tipologie di prodotti quotati sul MPEG aventi per oggetto la negoziazione di energia la cui consegna è effettuata in corrispondenza di ciascuna ora, appartenente al giorno di negoziazione, ricomprese nel profilo di consegna di prodotto giornaliero negoziato;
- jjjj) per prodotto semplice si intende un prodotto riferito ad un intervallo di tempo di mercato;
- kkkk) per prodotto a blocchi si intende un prodotto riferiti a più intervalli di tempo di mercato aventi la medesima estensione temporale;
- llll) per profilo di consegna si intende il profilo *baseload* ovvero *peakload* che caratterizza il prodotto giornaliero quotato sul MPEG;
- mmmm) per programma base si intende il programma delle unità, determinato in esito alle attività di registrazione sulla PN, per le quali la disciplina del dispacciamento prevede la nomina;
- nnnn) per programma di movimentazione si intende il programma determinato da Terna per le unità che partecipano al MSD e reso disponibile al relativo BSP, contestualmente alla pubblicazione degli esiti del MSD stesso, secondo quanto previsto dalla disciplina del dispacciamento;
- oooo) per programma finale si intende il programma determinato da Terna per ciascuna unità e reso disponibile ai relativi BRP e BSP, contestualmente alla pubblicazione degli esiti del MSD, secondo quanto previsto dalla disciplina del

- dispacciamento, corrispondente alla somma del programma base e del programma di movimentazione;
- ppppp) per PUN Index GME si intende il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP calcolato dal GME, ai sensi dell'articolo 13 di cui al D.lgs. 210/21 ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nell'Articolo 1, comma 2, del D.M. MASE 18 Aprile 2024 ss.mm.ii.;
- qqqqq) per quota minima di accettazione si intende la quota minima di energia, espressa in percentuale rispetto all'energia complessivamente oggetto di una offerta relativa ad un prodotto a blocchi, che deve essere accettata per determinare l'accettazione dell'offerta stessa;
- rrrrr) per Regolamento della PCE si intende il regolamento, adottato dal GME ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 111/06 e aggiornato ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 345/2023/R/EEL, che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della PCE;
- sssss) per Regolamento (UE) 2015/1222 si intende il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
- ttttt) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e direttamente connesse alla RTN;
- uuuuu) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo;
- vvvvv) per seduta si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché esse possano essere considerate valide;
- wwwww) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato;
- xxxxx) per *settlement* si intende il processo di regolazione dei pagamenti;
- yyyyy) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
- zzzzz) per Terna, si intende Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la società per azioni risultante dal processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, che esercita le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- aaaaa) per TIDE si intende il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico di cui alla delibera ARERA n. 345/2023/R/EEL e successive modifiche e integrazioni;
- bbbbb) per tipologia si intende ciascuna delle tipologie in base alle quali, ai sensi della Disciplina del dispacciamento possono essere classificate le unità fisiche di produzione e di prelievo e le unità commerciali;
- cccccc) per unità si intende una unità fisica, commerciale o di scambio con l'estero.
- dddddd) per unità fisica di immissione o prelievo si intende il punto fisico o virtuale rappresentativo di punti di interconnessione sul territorio nazionale di immissione e/o prelievo, al quale possono essere riferite le immissioni e i prelievi nel sistema elettrico e definite da Terna ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e al MSD, ai sensi della disciplina del dispacciamento;
- eeeeee) per unità di scambio con l'estero si intende il punto di interconnessione per gli scambi di energia con l'estero al quale possono essere riferite le immissioni e i prelievi nel sistema elettrico e definite da Terna ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e al MSD, ai sensi della disciplina del dispacciamento;

- fffff) per unità commerciale in prelievo (UCP) si intende una unità in prelievo definita da Terna ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia, ai sensi della disciplina del dispacciamento, alla quale non possono essere riferiti immissioni e prelievi nel sistema elettrico;
- gggggg) per unità commerciale in stoccaggio (UCS) si intende una unità di stoccaggio definita da Terna ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia, ai sensi della disciplina del dispacciamento, costituita in esito alle procedure concorsuali di cui al D.lgs 210/21;
- hhhhh) per XBID (Cross Border Intraday) si intende la piattaforma comune, definita nell'ambito del progetto di cooperazione tra i gestori di mercato e i gestori di rete europei, per la gestione operativa delle sessioni dei mercati infragiornalieri a negoziazione continua organizzati e gestiti dai gestori di mercato che partecipano al medesimo XBID;
- iiiiii) per zona di offerta si intende l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale dell'energia risultante dall'applicazione della Disciplina;
- jjjjj) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica, come individuata dalla disciplina del dispacciamento;
- kkkkk) per zona virtuale si intende una zona rappresentativa di una interconnessione con l'estero, come individuata dalla disciplina del dispacciamento.

- 2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della PCE e alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, della Disciplina MGAS.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche della Disciplina**

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME predispose proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'approvazione, sentita l'Autorità.
- 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento della Disciplina alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della

determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini del mercato:
 - a) l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione del numero di decimali indicato nelle DTF;
 - b) l'unità di misura della potenza è il MW, con specificazione del numero dei decimali indicato nelle DTF;
 - c) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - d) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
- 5.2 I prezzi di cui al successivo Articolo 41, comma 41.2, possono essere espressi con l'indicazione di un numero di decimali superiore a due.
- 5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico del GME**

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME può avvenire:
 - a) attraverso la rete internet;
 - b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori del ME, a fronte dei servizi forniti dal GME sui mercati dell'energia e sul MSD, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo, di un corrispettivo per i MWh negoziati, nonché, a fronte dei servizi forniti dal GME sulla PN, di un corrispettivo per i MWh registrati sulla PN.
- 7.2 La misura dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.1 è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8
Informazioni di mercato

- 8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.
- 8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità:
- a) sui dati delle offerte presentate sul MPE, il GME mantiene il riserbo fino al settimo giorno successivo all'ultimo giorno della seduta di presentazione delle medesime offerte e comunque, nel caso del MSD, non prima che Terna definisca gli esiti definitivi di tale mercato. Decorso tale termine il GME pubblica i dati disponibili relativi alla data, al periodo rilevante, al prezzo presentato, al prezzo accettato, alla quantità presentata, alla quantità accettata, all'operatore, all'unità ovvero al portafoglio zonale e al codice identificativo delle offerte presentate;
 - b) i dati delle offerte accettate sul MTE sono pubblicati in forma anonima decorsi sette giorni dall'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le stesse offerte si riferiscono;
- 8.3 Il GME trasmette a Terna unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:

- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 9.2 Le offerte e le richieste di registrazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10 **Sicurezza di accesso**

- 10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato

- 11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 11.2 Non possono partecipare al mercato:
- a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
 - b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20;
 - c) coloro che siano stati esclusi dal mercato nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanta ancora un credito insoluto sul medesimo mercato.
- 11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
- 11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

- 12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
 - b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).

Articolo 13

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

- 13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
 - b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14

Procedura di ammissione

- 14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.
- 14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 15

Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e

dell'Acquirente Unico

- 15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., a Terna ed all'Acquirente Unico.
- 15.2 Con apposite convenzioni tra Terna ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ed il GME, e tra l'Acquirente Unico ed il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al ME, rispettivamente di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 100, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi al mercato

- 16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, indirizzi e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - d) codice di identificazione delle unità che l'operatore, in qualità di BRP o di suo delegato, ha titolo a ricondurre nei propri portafogli zonal, ai fini della presentazione di offerte sul MGP e MI, nonché, laddove previsto dalla disciplina del dispacciamento, a registrare le nomine sulla PN;
 - e) codice di identificazione delle unità con riferimento alle quali l'operatore, in qualità di BSP, ha titolo a presentare offerte sul MSD, nonché, laddove previsto dalla disciplina del dispacciamento, a registrare le nomine sulla PN;
 - f) codice di identificazione dei conti energia sui quali l'operatore ha titolo a registrare proposte e transazioni di acquisto e vendita di contratti a termine, secondo quanto definito nel Regolamento PCE;
 - g) coordinate bancarie dell'operatore;
 - h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
 - i) regime fiscale dell'operatore;
 - j) codici di identificazione dei portafogli zonal a cui l'operatore può riferire offerte per portafoglio zonale.
- 16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza ovvero sede legale.
- 16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 17
Dati e informazioni per la partecipazione al mercato

- 17.1 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, comma 16.2, lettere d) ed e), relativi ai codici di identificazione delle unità di cui l'operatore è BRP ovvero BSP è effettuato dal GME sulla base di quanto comunicato da Terna ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.1.
- 17.2 Ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), secondo le modalità indicate nelle DTF, nonché dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera i).
- 17.3 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 100, commi 100.4, 100.12 e 100.15 e Articolo 101, commi 101.5, 101.9 e 101.10.
- 17.4 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera d) riguardanti le unità per le quali l'operatore non è BRP, viene effettuato a seguito di apposita richiesta dell'operatore che, a tal fine, allega una dichiarazione, resa dal BRP dell'unità, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a ricondurre detta unità nei propri portafogli zonal, nonché ad effettuare le relative nomine sulla PN qualora la registrazione delle nomine per tali unità sia di competenza del BRP.
- 17.5 La dichiarazione di cui al precedente comma 17.4 riporta, almeno, le seguenti indicazioni:
- a) codice di identificazione dell'unità oggetto della richiesta di inserimento;
 - b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a ricondurre detta unità nei propri portafogli zonal, nonché ad effettuare le relative nomine sulla PN;
 - c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a ricondurre detta unità nei propri portafogli zonal, nonché ad effettuare le relative nomine sulla PN.
- 17.6 Qualora i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c) siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di:
- a) codice di identificazione dell'unità oggetto della modifica;
 - b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a ricondurre detta unità nei propri portafogli zonal, nonché ad effettuare le relative nomine sulla PN, e/o
 - c) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a ricondurre detta unità nei propri portafogli zonal, nonché ad effettuare le relative nomine sulla PN; ovvero
 - d) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha più titolo a ricondurre detta unità nei propri portafogli zonal, nonché ad effettuare le relative nomine sulla PN.
- 17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dal BRP, il GME dà seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente.

- 17.8 Sulle unità relativamente alle quali sia stata rilasciata la dichiarazione di cui al precedente comma 17.5, per tutto il periodo di validità ed efficacia di detta dichiarazione, i BRP non possono, ricondurre dette unità nei propri portafogli zionali ed effettuare le relative nomine sulla PN, né rilasciare ulteriori dichiarazioni di cui al precedente comma 17.4 a favore di altri operatori.
- 17.9 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.2, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. La modifica richiesta produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.4 e 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.7, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 17.5, lettera b) e 17.6, lettera b).
- 17.10 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera i), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 17.11 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), l'operatore allega, ai fini della presentazione di offerte sul mercato, una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SEPA Direct Debit Business to Business, gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 18 **Verifiche**

- 18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 18.2 Il GME verifica, nei tempi e secondo modalità dallo stesso definite, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 19 **Obblighi di comunicazione**

- 19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 16,

comma 16.2, lettere b), g), h) e i), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 20

Esclusione su richiesta dal mercato

20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:

- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
- b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.

20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l'operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.

20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

20.5 Durante il periodo di sospensione dal mercato, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)

Articolo 21

Articolazione del mercato elettrico, intervallo di tempo di mercato e periodo rilevante

- 21.1 Il ME si articola nel mercato elettrico a pronti (MPE) e nel Mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE).
- 21.2 Il MPE si articola in:
- a) mercato del giorno prima dell'energia (MGP), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MGP si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo;
 - b) mercato infragiornaliero (MI), avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantità di energia rispetto a quelle negoziate sul MGP. Il MI si articola in sessioni del MI-A e del MI-XBID;
 - c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto l'approvvigionamento delle risorse per i servizi di bilanciamento e di ridispacciamento;
 - d) mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MPEG può svolgersi in più sessioni relative a ciascun giorno di consegna.
- 21.3 Nell'ambito del mercato, il GME gestisce la Piattaforma di nomina (PN) attraverso la quale è effettuata la nomina sulle unità delle posizioni commerciali risultanti in esito al MGP e al MI.
- 21.4 Il MTE ha per oggetto la contrattazione di forniture future di energia tramite offerte di vendita e di acquisto.
- 21.5 Il periodo temporale di riferimento per le negoziazioni sul MGP e MI è l'intervallo di tempo di mercato.
- 21.6 Il periodo temporale di riferimento per le negoziazioni sul MPEG e MTE è l'ora.
- 21.7 Il periodo temporale di riferimento per le registrazioni delle nomine sulla PN e per le negoziazioni sul MSD è il periodo rilevante.

Articolo 22

Definitività delle contrattazioni

- 22.1 Le contrattazioni di energia concluse sul MGP, MI e MSD sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione, della liquidazione e regolazione delle relative partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino accettate ovvero abbinata nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 41 e Articolo 54.
- 22.2 Le contrattazioni di energia concluse sul MPEG sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e

regolazione delle relative partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo Articolo 79.

- 22.3 Le contrattazioni a termine di energia concluse sul MTE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle relative partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo Articolo 88.

CAPO I FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA (MGP), DEL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI), DELLA PIATTAFORMA DI NOMINA (PN) E DEL MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

Articolo 23 Zone geografiche e zone virtuali

- 23.1 Terna comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone di offerta che caratterizzano i mercati MGP, MI e MSD.

Articolo 24 Dati e informazioni sulle unità

- 24.1 Il GME riceve da Terna, almeno, i seguenti dati e informazioni, riguardanti le unità relativamente alle quali sono costituiti i portafogli zonal per presentare offerte sul MGP e sul MI, possono essere presentate offerte sul MSD e possono essere registrate nomine sulla PN:
- a) codice di identificazione dell'unità;
 - b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative all'unità sui mercati;
 - c) identità del BRP dell'unità;
 - d) identità del BSP dell'unità;
 - e) ordine di priorità definito dalla disciplina del dispacciamento;
 - f) tipologia di unità;
 - g) identità del soggetto abilitato a registrare nomine sulla PN, secondo quanto definito nella disciplina del dispacciamento;
 - h) indicazione che l'unità sia oggetto delle registrazioni delle nomine a saldo in immissione o in prelievo per il relativo BRP.
- 24.2 Ai fini della presentazione di offerte sul MGP, sul MI e sul MSD, nonché dalla registrazione delle nomine sulla PN, i dati e le informazioni di cui al precedente

comma 24.1, producono effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento degli stessi.

- 24.3 Il GME pubblica in DTF l'elenco delle aggregazioni di unità indicando per ciascuna di esse, almeno le seguenti informazioni ai sensi della disciplina del dispacciamento:
- a) quali aggregazioni di unità possono essere ricondotte a portafogli fisici di immissione o prelievo, ovvero a portafogli commerciali, ai fini della partecipazione al MGP e al MI;
 - b) quali aggregazioni di unità sono ammesse alla partecipazione al MSD;
 - c) quale tipologia di soggetto è titolato a registrare le nomine;
 - d) quale tipologia di soggetto è titolato a comunicare i margini.

Articolo 25 **Ora solare e ora legale**

- 25.1 Le modalità di definizione dell'intervallo di tempo di mercato e del periodo rilevante in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale e dall'ora legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.

Articolo 26 **Prodotti, portafogli, offerte di acquisto e vendita e limiti tecnici di offerta**

- 26.1 Sul MGP, sul MI e sul MSD le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono ad energia elettrica.
- 26.2 Sul MGP e sul MI le offerte sono presentate per portafogli zonal.
- 26.3 Sul MSD le offerte sono presentate per unità, in forma autonoma o in forma aggregata.
- 26.4 Ai fini del MGP e del MI, il GME, attribuisce in via predefinita a ciascun operatore un portafoglio zonale in immissione ovvero in prelievo per ognuna delle unità per le quali detto operatore ha titolo a riferire offerte per portafoglio. Il GME si riserva la facoltà di definire nelle DTF ulteriori modalità per la costituzione di portafogli zonal, attraverso l'aggregazione di una o più unità di immissione o di prelievo, aventi il medesimo BRP, nel rispetto dei criteri definiti dalla disciplina del dispacciamento.
- 26.5 Le offerte di vendita presentate sul MGP e sul MI esprimono la disponibilità a vendere una quantità di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto presentate sul MGP e sul MI esprimono la disponibilità ad acquistare una quantità di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello indicato nell'offerta stessa
- 26.6 I prodotti a cui possono essere riferite le offerte sul MGP e sul MI sono quelli definiti nelle Metodologie dei Prodotti e individuati nelle DTF.

- 26.7 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. I prezzi unitari specificati nelle offerte di vendita e di acquisto devono essere compresi entro i limiti tecnici indicati in DTF nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea.
- 26.8 I programmi di immissione e di prelievo sono riferiti alle unità.
- 26.9 Ai fini del MSD, ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata per unità deve essere coerente con le potenzialità di immissione o prelievo dell'unità a cui l'offerta è riferita e deve corrispondere alla effettiva volontà di immettere o prelevare l'energia elettrica oggetto dell'offerta in corrispondenza dell'unità.

Articolo 27 **Modalità di presentazione delle offerte**

- 27.1 Le offerte sul MGP e sul MI-A possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF.
- 27.2 Le offerte sul MSD possono essere presentate secondo le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera b).
- 27.3 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera a), in una seduta del MGP e del MI-A, di un'offerta valida di un operatore, riferita ad un portafoglio zonale e ad un prodotto, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso portafoglio zonale, allo stesso prodotto e allo stesso intervallo di tempo di mercato precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il portafoglio zonale. La presentazione di offerte attraverso le modalità di cui ai precedenti commi 27.1, lettera b), e 27.2 consente la sostituzione o l'integrazione delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso portafoglio zonale ovvero alla stessa unità e, rispettivamente, allo stesso intervallo di tempo di mercato ovvero periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore, rispettivamente, per il portafoglio zonale e per l'unità.
- 27.4 Un'offerta valida presentata da un operatore ai sensi dei precedenti commi 27.1 e 27.2 può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della corrispondente seduta del MGP, del MI-A e del MSD. Ai fini della definizione dell'ordine di priorità, si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.
- 27.5 Un'offerta valida presentata da un operatore ai sensi dei precedenti commi 27.1 e 27.2 può essere revocata fino al termine della seduta del mercato per il quale l'offerta

è stata presentata. La revoca di un'offerta predefinita ha valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.

- 27.6 Le offerte nelle sessioni MI-XBID possono essere presentate mediante la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME, nonché secondo le modalità previste nelle DTF.
- 27.7 Gli operatori possono presentare offerte di negoziazione nelle sessioni MI-XBID secondo le modalità di esecuzione indicate nelle DTF.
- 27.8 Compatibilmente con le modalità di esecuzione prescelta, ai sensi del precedente comma 27.7, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle proprie offerte valide e congrue ma non ancora abbinare. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

Articolo 28 **Contenuto minimo delle offerte**

- 28.1 Le offerte del MGP, del MI e del MSD riportano almeno le seguenti indicazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione del mercato e della seduta ovvero della sessione del mercato per cui l'offerta è presentata;
 - c) il codice di identificazione dell'unità a cui l'offerta è riferita per le offerte presentate sul MSD ovvero del portafoglio zonale a cui l'offerta è riferita per le offerte presentate sul MGP e sul MI;
 - d) il tipo di prodotto cui l'offerta si riferisce, per le offerte presentate sul MGP e sul MI;
 - e) l'intervallo di tempo di mercato in caso di prodotti semplici, ovvero gli intervalli di tempo di mercato in caso di prodotti a blocchi, per le offerte presentate sul MGP e il MI;
 - f) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce, per offerte presentate sul MSD;
 - g) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - h) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata;
 - i) la quantità offerta;
 - j) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 28.2 Il numero massimo di offerte semplici del MGP, del MI-A e del MSD che compongono un'offerta multipla, nonché il numero massimo di offerte a blocchi che possono essere presentate in ciascuna sessione di mercato, è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

Articolo 29 **Controllo di validità delle offerte**

- 29.1 Entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME controlla la validità di ciascuna offerta e comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo.

- 29.2 Un'offerta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
 - b) per le offerte presentate per unità, l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite all'unità;
 - c) per le offerte per portafoglio, l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite al portafoglio zonale indicato;
 - d) l'offerta è stata presentata, a seconda del mercato cui la stessa si riferisce, con le modalità di cui al precedente Articolo 27;
 - e) l'offerta riporta, a seconda del mercato cui la stessa si riferisce, tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 28;
 - f) l'offerta è stata ricevuta sul MGP, sul MI-A e sul MSD entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato;
 - g) l'unità risulta abilitata al mercato cui l'offerta si riferisce;
 - h) nel caso di offerte presentate sul MGP e sul MI, il prezzo specificato rientra nei limiti tecnici indicati al precedente Articolo 26, comma 26.6;
 - i) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento;
 - j) nel caso di offerte presentate sul MI-XBID, se l'offerta presentata dall'operatore non risulti abbinabile con altre offerte presentate dallo stesso operatore relativamente al medesimo portafoglio zonale.

Articolo 30 **Verifica della congruità tecnica delle offerte**

- 30.1 Il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle offerte valide e comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo:
- a) per le offerte presentate sul MGP, sul MI-A e sul MSD, al termine della seduta di mercato;
 - b) per le offerte presentate per la sessione MI-XBID dopo il positivo esito delle precedenti verifiche di validità di cui al precedente Articolo 29.
- 30.2 Un'offerta valida è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) per le offerte presentate sul MGP, sul MI-A e sul MSD l'operatore non è sospeso;
 - b) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 102;
 - c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 40 e Articolo 53;
 - d) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento.
- 30.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 40 e Articolo 53, il GME utilizza i margini a salire e a scendere comunicati per ciascuna unità ai sensi dei successivi Articolo 39 e Articolo 52.
- 30.4 I margini relativi alle unità sono presentati secondo le stesse modalità di cui al precedente Articolo 27.

Articolo 31 **Indisponibilità di elementi della rete elettrica**

- 31.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sul MGP, sul MI e sul MSD anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 32
Sospensione del MGP, MI, PN e MSD

- 32.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del MGP, MI, PN e MSD.
- 32.2 In tutti i casi di sospensione del MGP, MI, PN e MSD, il GME ne dà informativa all'Autorità e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 33
Condizioni di emergenza sul MGP, MI, PN e MSD

- 33.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo Articolo 36, comma 36.1, lettera a) o Articolo 49, comma 49.1;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 27, commi 27.1, 27.2, 27.6, ovvero ricevere le registrazioni di nomine PN di cui al successivo Articolo 59, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso;
 - d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare a Terna e agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, ovvero le nomine definitive PN, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
- 33.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera b), il GME comunica agli operatori e a Terna, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché, ove applicabile, il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato ovvero della fase di nomina nonché eventuali modalità alternative per l'invio delle richieste di registrazione delle nomine. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persista la condizione di emergenza, il GME sospende il mercato e si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della fase di nomina persista la condizione di emergenza, si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.
- 33.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 33.1, lettere c) e d), il GME sospende le operazioni sul MGP, sul MI, sulla PN e sul MSD e comunica a Terna e

agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.

- 33.4 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera a), sono definite nelle DTF.

SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)

Articolo 34 Oggetto del MGP

- 34.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MGP, il GME è controparte degli operatori.
- 34.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica su prodotti relativi agli intervalli di tempo di mercato riferiti al giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta.

Articolo 35 Termini di presentazione delle offerte

- 35.1 La seduta del MGP:
- a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le offerte si riferiscono;
 - b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono.
- 35.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono definiti nelle DTF.
- 35.3 Il GME, successivamente alla chiusura della seduta di una sessione del MGP, si riserva la facoltà di riaprire la seduta del MGP stesso in caso di *Decoupling* o in altri casi individuati nelle DTF.
- 35.4 Il GME rende noto agli operatori la riapertura della seduta di cui al precedente comma 35.3 secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 36 Informazioni preliminari al mercato

- 36.1 Entro 30 minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve da Terna e pubblica almeno le seguenti informazioni:
- a) i limiti ammissibili dei transiti di energia tra le zone di offerta, nelle quali sono presenti le unità, comunicate da Terna al GME e ricondotte nei portafogli zonali;
 - b) la stima della domanda di energia elettrica per zona geografica.
- 36.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 36.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 37
Offerte di vendita e di acquisto

- 37.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite.
- 37.2 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 41, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 38
Ordine di priorità delle offerte relative al medesimo prodotto

- 38.1 Le offerte di vendita relative a ciascun prodotto vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto. Le offerte di acquisto relative a ciascun prodotto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle con prezzo più alto fino a quelle con prezzo più basso.
- 38.2 Nel caso di offerte di vendita relative al medesimo prodotto e aventi lo stesso prezzo, si applica l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1, lettera e).
- 38.3 Ai soli fini dei controlli di congruità di cui al successivo Articolo 40, l'ordine di priorità tra le offerte a blocchi è determinato sulla base del prezzo. Ai soli fini di tali controlli di congruità, per le offerte relative ai prodotti semplici, a parità di priorità come risultante dall'applicazione dei precedenti commi 38.1 e 38.2:
- a) le offerte predefinite hanno priorità inferiore rispetto alle offerte presentate durante la seduta di mercato. Tra le offerte predefinite, l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte;
 - b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte.

Articolo 39
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP

- 39.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce i margini a salire e a scendere ai fini del MGP relativi a ciascun periodo rilevante:

- a) da Terna, per le unità per le quali è previsto, ai sensi della disciplina del dispacciamento, che i margini siano comunicati da Terna;
- b) dal BRP, o dall'operatore delegato, per tutte le altre unità.

- 39.2 Qualora il BRP, l'operatore delegato ovvero Terna non forniscano rispettivamente i dati di cui al precedente 39.1, il GME utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP, acquisiti più di recente.
- 39.3 Qualora il BRP, l'operatore delegato ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i dati di cui al precedente 39.1, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.
- 39.4 I margini a salire e a scendere di ciascun portafoglio zonale sono ottenuti sommando, rispettivamente, i margini a salire e a scendere delle unità che costituiscono il portafoglio stesso.

Articolo 40 **Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP**

- 40.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), i requisiti di congruità tecnica vengono verificati al termine della seduta del MGP processando in primo luogo le offerte relative ai prodotti semplici riferiti agli intervalli di tempo di mercato aventi durata minima, successivamente quelle relative ai prodotti semplici riferiti agli intervalli di tempo di durata maggiore e infine le offerte a blocchi, applicando le disposizioni contenute nel presente articolo, nonché nelle DTF.
- 40.2 Una offerta di vendita presentata sul MGP relativamente ad un portafoglio zonale è congrua se la quantità offerta è non superiore al margine a salire del portafoglio in ciascun periodo rilevante compreso in ognuno degli intervalli di tempo di mercato cui l'offerta si riferisce ulteriormente ridotto della somma delle quantità specificate in altre offerte di vendita per il medesimo portafoglio, riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante e che siano state già verificate congrue.
- 40.3 Una offerta di acquisto presentata sul MGP relativamente ad un portafoglio zonale è congrua se la quantità offerta è non superiore al margine a scendere del portafoglio in ciascun periodo rilevante compreso in ognuno degli intervalli di tempo cui l'offerta si riferisce, ulteriormente ridotto della somma delle quantità specificate in altre offerte di acquisto, per il medesimo portafoglio, riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante e che siano state già verificate congrue.
- 40.4 Qualora un'offerta presentata su un prodotto semplice e riferita ad un intervallo di tempo di mercato minimo, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 40.2 e 40.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità pari al margine a salire, ovvero a scendere, così come calcolato ai sensi dei precedenti commi 40.2 e 40.3.
- 40.5 Qualora un'offerta presentata su un prodotto semplice e riferita ad un intervallo di tempo di mercato avente durata maggiore dell'intervallo di tempo minimo, ovvero un'offerta presentata su un prodotto a blocchi, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 40.2 e 40.3, essa è considerata non congrua.

Articolo 41 **Esito del MGP**

- 41.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun intervallo di tempo di mercato in corrispondenza del quale sono accettate offerte sui prodotti disponibili sul MGP.
- 41.2 Il GME individua una soluzione del mercato relativa alle offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione avvalendosi dell'algoritmo PCR, secondo le modalità e i criteri definiti in DTF. In particolare, tra tutte le soluzioni elaborate dall'algoritmo PCR entro i limiti di tempo per l'elaborazione dello stesso condivisi in ambito PCR e indicati in DTF, viene individuata come soluzione del mercato quella in corrispondenza della quale il valore netto delle transazioni risultanti, su base giornaliera su tutti i mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling*, è massimo e che garantisce che:
- a) i flussi di energia tra le zone di offerta rispettino i vincoli di trasporto tra le zone stesse;
 - b) l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate, tenuto conto anche delle importazioni e esportazioni nei confronti dei mercati confinanti con i quali è attivo il Market Coupling;
 - c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona d'offerta e in ciascun intervallo di tempo di mercato è pari alla media aritmetica dei prezzi dei corrispondenti intervalli di tempo di mercato di durata inferiore e sia tale per cui:
 - siano accettate interamente tutte le offerte di vendita ovvero di acquisto riferite ad un prodotto semplice e il cui prezzo di offerta sia inferiore in caso di vendita, ovvero maggiore in caso di acquisto, rispetto al prezzo di valorizzazione. Qualora possano essere presentate offerte relative a prodotti semplici riferite a intervalli di tempo di mercato multipli, alcune delle offerte per i prodotti relativi a intervalli di tempo di mercato aventi durata maggiore dell'intervallo di tempo di mercato minimo, possono essere paradossalmente rifiutate;
 - siano accettate, anche solo parzialmente, ovvero siano rifiutate tutte le offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite ad un prodotto semplice e il cui prezzo di offerta sia pari al prezzo di valorizzazione;
 - siano rifiutate tutte le offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite ad un prodotto semplice e il cui prezzo di offerta sia maggiore in caso di vendita, ovvero minore in caso di acquisto, rispetto al prezzo di valorizzazione;
 - siano accettate, anche solo parzialmente, nel rispetto della quota minima di accettazione, le offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite a un prodotto a blocchi e il cui prezzo di offerta sia inferiore o uguale, in caso di vendita, ovvero superiore o uguale in caso di acquisto, rispetto alla media dei prezzi di valorizzazione degli intervalli di tempo di mercato che compongono il blocco, ponderata per le quantità accettate in ciascun intervallo di tempo di mercato incluso nel blocco. Le offerte relative ai prodotti a blocchi possono essere paradossalmente rifiutate;
 - siano rifiutate tutte le offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite ad un prodotto a blocchi e il cui prezzo di offerta sia maggiore, in caso di vendita, ovvero inferiore in caso di acquisto, rispetto al prezzo medio di valorizzazione

degli intervalli di tempo di mercato che compongono il blocco, ponderato per le quantità oggetto di offerta in ciascun intervallo di tempo di mercato incluso nel blocco.

d) fatto salvo quanto disposto dalla precedente lettera c), in caso di una o più offerte relative a prodotti semplici presentate ad un prezzo pari al prezzo di valorizzazione su portafogli zionali relativi alla medesima zona di offerta e per il medesimo intervallo di tempo di mercato, sia rispettato, compatibilmente con le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ordine di priorità delle offerte di cui al precedente Articolo 38, comma 38.2 e si proceda, in caso di medesima priorità, a ripartire pro-quota, se necessario, le quantità accettate.

41.3 Ai fini della determinazione degli esiti di cui al precedente comma 41.2, vengono considerate anche le quantità in vendita e in acquisto oggetto delle offerte CET. Tali offerte sono considerate alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine.

41.4 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 41.2, nel caso di *Market Coupling* vengono considerate le offerte di acquisto e di vendita relative ai mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling* stesso e la capacità di interconnessione interfrontaliera resa disponibile dai gestori di rete, nonché, limitatamente a tali offerte, le regole di determinazione degli esiti adottati sui corrispondenti mercati dell'energia. Qualora insorga il rischio di mancata esecuzione del *Market Coupling (decoupling)*, ovvero qualora venga confermato il *decoupling* con uno o tutti i mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling* stesso, il GME informa gli operatori di tale circostanza, secondo le modalità definite nelle DTF.

41.5 Ai fini del precedente comma 41.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.

41.6 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalità di cui al presente Articolo e definisce:

- a) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone di offerta;
- b) i prezzi di valorizzazione, in ciascuna zona, delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di offerta e delle offerte di acquisto accettate.

- 41.7 Al termine delle negoziazioni del MGP, il GME determina, per ciascun operatore, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona:
- a) le posizioni commerciali dei portafogli zionali fisici in immissione nella sua titolarità e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP, ottenute sommando le corrispondenti offerte di acquisto e vendita accettate sul MGP;
 - b) le posizioni commerciali dei portafogli zionali fisici in prelievo nella sua titolarità e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP, ottenute sommando le corrispondenti offerte di acquisto e vendita accettate sul MGP
 - c) le posizioni commerciali dei portafogli zionali commerciali di stoccaggio nella sua titolarità e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP, ottenute sommando le corrispondenti offerte di acquisto e vendita accettate sul MGP;
 - d) le posizioni commerciali dei portafogli zionali commerciali di prelievo nella sua titolarità e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP, ottenute sommando le corrispondenti offerte di acquisto accettate sul MGP.

Articolo 42

Prezzo di riferimento dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 210/2021 – PUN Index GME

- 42.1 Il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP è calcolato dal GME, per ciascun intervallo di tempo di mercato minimo, come media dei prezzi zionali ponderata per le quantità acquistate relativamente a portafogli zionali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato. Ai fini della ponderazione si tiene conto delle quantità relative alle offerte di acquisto accettate su tutti gli intervalli di tempo di mercato e ai blocchi che includono l'intervallo di tempo di mercato minimo rispetto al quale è calcolato il prezzo di riferimento così come indicato in DTF.

Articolo 43

Componente compensativa sul MGP

- 43.1 Per ogni offerta di acquisto accettata nelle sessioni del MGP riferita a portafogli in prelievo appartenenti a una zona geografica di mercato, il GME determina la componente compensativa che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativa, o a ricevere, se positiva, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42.

Articolo 44

Comunicazione degli esiti e delle posizioni commerciali in portafoglio in esito al MGP

- 44.1 Entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.6, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
- a) i prezzi di cui al precedente Articolo 41, comma 41.6, lettere a) e b);
 - b) il prezzo di riferimento di cui al precedente Articolo 42;
 - c) per ciascuna zona di offerta, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di offerta;

- 44.2 Entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.6, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP limitatamente a tali offerte:
- le posizioni commerciali di cui al precedente Articolo 41 comma 41.7;
 - le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata;
 - le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, comma 30.2, indicandone la motivazione;
 - le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 92, comma 92.1, lettera a).
- 44.3 Entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.6, il GME comunica a ciascun BRP le posizioni commerciali dei portafogli zionali composti da una o più unità di cui è BRP come determinate ai sensi del precedente Articolo 41, comma 41.7.
- 44.4 Entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.6, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte in acquisto accettate in esito a MGP, la relativa componente compensativa di cui al precedente Articolo 43. Al fine di poter attribuire la componente compensativa, ai sensi dell'Articolo 43, comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, tale componente deve essere verificata congrua ai sensi del successivo Articolo 102. Qualora non sia congrua, Terna diviene controparte di tale componente compensativa nei confronti del GME.
- 44.5 Il GME comunica a Terna le posizioni commerciali dei portafogli zionali commerciali, come determinate ai sensi dell'Articolo 41, comma 41.7, lettere c) e d).

Articolo 45 **Offerte CET inviate tramite la Piattaforma conti energia**

- 45.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi 45.2 e 45.3, il saldo fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde a:
- un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
 - una vendita su MGP, da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.
- 45.2 Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente comma 45.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del ME, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi del successivo Articolo 102. Qualora l'acquisto non sia congruo, Terna diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.
- 45.3 Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del ME, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del precedente comma 45.1.
- 45.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 45.1, 45.2 e 45.3 sono valorizzate al prezzo di cui al precedente Articolo 42.

- 45.5 Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 45.1, 45.2 e 45.3 si applica il corrispettivo per MWh negoziati, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
- 45.6 Le modalità ed i termini per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti nelle DTF.

Articolo 46
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP

- 46.1 Nel caso di separazione del MGP in due o più zone, il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

SEZIONE II
MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)

Articolo 47
Oggetto del MI

- 47.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MI, il GME è controparte degli operatori.
- 47.2 Sul MI vengono negoziate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica su prodotti relativi agli intervalli di tempo di mercato riferiti al giorno di calendario oggetto di negoziazione, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 47.3 Le negoziazioni sul MI avvengono attraverso lo svolgimento di:
- a) tre sessioni d'asta MI-A nell'ambito delle quali, contestualmente alla negoziazione delle offerte di acquisto e vendita, è allocata la capacità infragiornaliera di interconnessione tra tutte le zone del mercato italiano e le altre aree geografiche alle stesse interconnesse coinvolte nel *Market Coupling*;
 - b) una sessione di negoziazione continua MI-XBID, articolata in tre fasi, nell'ambito della quale, in ambito XBID, contestualmente alla negoziazione delle offerte di acquisto e vendita, è allocata la capacità infragiornaliera di interconnessione tra tutte le zone del mercato italiano e le altre aree geografiche alle stesse interconnesse attive nell'XBID;
- 47.4 Per ogni giorno di flusso oggetto di negoziazione, le sessioni d'asta MI-A e le tre fasi di negoziazione della sessione MI-XBID si svolgono in modo sequenziale e non sovrapponibile, secondo il seguente ordine:
- a) sessione d'asta MI-A (MI-A1);
 - b) fase di negoziazione continua della sessione MI-XBID (I fase MI-XBID);
 - c) sessione d'asta MI-A (MI-A2);
 - d) fase di negoziazione continua della sessione MI-XBID (II fase MI-XBID);
 - e) sessione d'asta MI-A (MI-A3);
 - f) fase di negoziazione continua della sessione MI-XBID (III fase MI-XBID).
- 47.5 Per tutta la durata di svolgimento di una sessione d'asta MI-A la capacità infragiornaliera di interconnessione tra tutte le zone del mercato italiano e le altre aree

geografiche alle stesse interconnesse coinvolte nel *Market Coupling* non sarà disponibile nell'ambito dell'XBID.

- 47.6 Gli intervalli di tempo di mercato, relativi a ogni giorno di flusso oggetto di negoziazione sul MI, negoziabili in ciascuna sessione d'asta MI-A e in ciascuna fase di negoziazione continua della sessione MI-XBID di cui al precedente comma 47.4, sono definiti nelle DTF.

Articolo 48
Termini di presentazione delle offerte

- 48.1 Gli orari di apertura e di chiusura di ciascuna delle sedute d'asta MI-A e delle fasi di negoziazione continua della sessione MI-XBID sono definiti nelle DTF.

Articolo 49
Informazioni preliminari al mercato

- 49.1 Alla chiusura di ciascuna seduta del MI-A, il GME riceve da Terna e pubblica i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti tra le zone di offerta risultanti alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI-A e/o delle precedenti fasi di negoziazione continua della sessione MI-XBID, come eventualmente aggiornati da Terna stessa.
- 49.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 49.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 50
Offerte di vendita e di acquisto

- 50.1 In ciascuna seduta d'asta MI-A gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple e bilanciate.
- 50.2 Una stessa offerta multipla può specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita.
- 50.3 Ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 54, le offerte di acquisto o vendita possono essere accettate ovvero abbinate anche solo parzialmente.

Articolo 51
Ordine di priorità delle offerte relative al medesimo prodotto

- 51.1 Per le offerte presentate nelle sedute d'asta MI-A, a parità di prezzo, hanno priorità le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate.
- 51.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 51.1, ai fini del MI-A, in presenza di più offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo e

relative al medesimo prodotto, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorità di cui al precedente Articolo 38.

- 51.3 Le offerte presentate dall'operatore nel corso delle sessioni MI-XBID, verificate valide e congrue ai sensi dei precedenti Articolo 29 e Articolo 30, entrano nel book di negoziazione e vengono ordinate sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita, secondo i criteri specificati al successivo Articolo 54. A parità di prezzo prevale la priorità temporale di immissione dell'offerta.

Articolo 52

Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI

- 52.1 Entro la chiusura di ciascuna seduta del MI-A, nonché per ciascuna sessione del MI-XBID, il GME acquisisce ai fini del MI in corrispondenza di ciascun periodo rilevante:
- a) da Terna i margini a salire e a scendere per le unità per le quali è previsto, ai sensi della disciplina del dispacciamento, che i margini siano definiti da Terna, nonché gli intervalli di fattibilità che contribuiscono alla determinazione di tali margini;
 - b) dal BRP, o dall'operatore delegato, i margini a salire e a scendere, per tutte le altre unità.
- 52.2 Qualora il BRP, l'operatore delegato ovvero Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 52.1, il GME assegna i valori dei margini a scendere secondo i criteri definiti nelle DTF.
- 52.3 I margini a salire e a scendere di ciascun portafoglio zonale sono ottenuti sommando, rispettivamente, i margini a salire e a scendere delle unità che costituiscono il portafoglio stesso.

Articolo 53

Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI

- 53.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), i requisiti di congruità tecnica vengono verificati applicando le disposizioni contenute nel presente articolo, nonché nelle DTF:
- a) al termine di ciascuna seduta del MI-A processando in primo luogo le offerte relative ai prodotti semplici riferiti agli intervalli di tempo di mercato aventi durata minima, successivamente quelle relative ai prodotti semplici riferiti agli intervalli di tempo di durata maggiore e infine le offerte a blocchi;
 - b) al momento della ricezione delle offerte in ciascuna fase di negoziazione della sessione MI-XBID.
- 53.2 Una offerta di vendita presentata in ciascuna seduta d'asta MI-A, relativamente ad un portafoglio zonale è congrua se la quantità offerta è non superiore al margine a salire del portafoglio, per ciascun periodo rilevante compreso in ognuno degli intervalli di tempo di mercato cui l'offerta si riferisce, ulteriormente ridotto della somma delle quantità specificate in altre offerte in vendita, per il medesimo

portafoglio, riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante e già verificate congrue.

53.3 Una offerta di acquisto presentata in ciascuna seduta d'asta MI-A, relativamente ad un portafoglio zonale, è congrua se la quantità offerta è non superiore al margine a scendere del portafoglio, per ciascun periodo rilevante compreso in ognuno degli intervalli di tempo di mercato cui l'offerta si riferisce, ulteriormente ridotto della somma delle quantità specificate in altre offerte in acquisto, per il medesimo portafoglio, riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante e già verificate congrue.

53.4 Una offerta di vendita presentata in ciascuna fase di negoziazione della sessione MI-XBID, relativamente ad un portafoglio zonale è considerata congrua se la quantità offerta è non superiore al margine a salire per ciascun periodo rilevante compreso in ognuno degli intervalli di tempo di mercato cui l'offerta si riferisce, modificato, nell'ordine, nel seguente modo:

- a) ridotto della somma delle quantità delle offerte di vendita abbinate nella medesima fase di negoziazione della sessione del MI-XBID e riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante;
- b) aumentato della somma delle quantità delle offerte di acquisto abbinate nella medesima fase di negoziazione della sessione del MI-XBID e riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante;
- c) ridotto della somma delle quantità delle offerte di vendita già verificate congrue e riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante.

53.5 Una offerta di acquisto presentata in ciascuna fase di negoziazione della sessione MI-XBID relativamente ad un portafoglio zonale è considerata congrua se la quantità offerta è non superiore al margine a scendere, per ciascun periodo rilevante compreso in ognuno degli intervalli di tempo di mercato cui l'offerta si riferisce, modificato nell'ordine nel seguente modo:

- a) aumentato della somma delle quantità delle offerte di acquisto abbinate nella medesima fase di negoziazione della sessione MI-XBID e riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante;
- b) ridotto della somma delle quantità delle offerte di vendita abbinate nella medesima fase di negoziazione della sessione MI-XBID e riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante;
- c) aumentato della somma delle quantità delle offerte di acquisto, già verificate congrue, riferite a intervalli di tempo di mercato in cui ricade tale periodo rilevante.

53.6 In ogni seduta d'asta MI-A, ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, è considerato congruo se:

- a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 53.2 e 53.3;
- b) le singole offerte sono riferite al medesimo intervallo di tempo di mercato e alla medesima zona di offerta;
- c) la somma delle quantità specificate nelle offerte di vendita è uguale alla somma delle quantità specificate nelle offerte di acquisto.

53.7 Qualora una o più offerte dell'insieme di offerte bilanciate risulti non congrua, la non congruità si estende all'insieme di offerte bilanciate.

- 53.8 In ogni seduta d'asta MI-A, qualora un'offerta presentata su un prodotto semplice e riferita ad un intervallo di tempo di mercato minimo, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 53.2 e 53.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità pari al margine a salire, ovvero a scendere così come calcolato ai sensi dei precedenti commi 53.2 e 53.3.
- 53.9 In ogni seduta d'asta MI-A, qualora un'offerta presentata su un prodotto semplice e riferita ad un intervallo di tempo di mercato avente durata maggiore dell'intervallo di tempo di mercato minimo, ovvero un'offerta presentata su un prodotto a blocchi, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 53.2 e 53.3, essa è considerata non congrua.
- 53.10 In ciascuna fase di negoziazione del MI-XBID, qualora un'offerta, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 53.4 e 53.5, tale offerta è considerata non congrua.

Articolo 54 **Esiti del MI-A e svolgimento del MI-XBID**

- 54.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun intervallo di tempo di mercato in corrispondenza del quale sono accettate offerte sui prodotti disponibili sul MI-A ovvero abbinate offerte sui prodotti disponibili sul MI-XBID.
- 54.2 In ciascuna sessione d'asta MI-A, il GME individua una soluzione del mercato relativa alle offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione avvalendosi dell'algoritmo PCR secondo le modalità e i criteri definiti in DTF. In particolare, tra tutte le soluzioni elaborate dall'algoritmo PCR entro i limiti di tempo per l'elaborazione dello stesso condivisi in ambito PCR e indicati in DTF, viene individuata come soluzione del mercato quella in corrispondenza della quale il valore netto delle transazioni risultanti, su base giornaliera su tutti i mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling*, è massimo e che garantisce che:
- a) i flussi di energia tra le zone di offerta rispettino i vincoli di trasporto tra le zone stesse;
 - b) l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate, tenuto conto anche delle importazioni e esportazioni nei confronti dei mercati confinanti con i quali è attivo il Market Coupling;
 - c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona di offerta ed in ciascun intervallo di tempo di mercato è pari alla media aritmetica dei prezzi dei corrispondenti intervalli di tempo di durata inferiore e sia tale per cui:
 - siano accettate interamente tutte le offerte di vendita ovvero di acquisto riferite ad un prodotto semplice e il cui prezzo di offerta sia inferiore in caso di vendita, ovvero maggiore in caso di acquisto, rispetto al prezzo di valorizzazione. Qualora possano essere presentate offerte relative a prodotti semplici riferite a intervalli di tempo di mercato multipli, alcune le offerte per prodotti relativi a

intervalli di tempo di mercato aventi durata maggiore dell'intervallo di tempo di mercato minimo, possono essere paradossalmente rifiutate;

- siano accettate, anche solo parzialmente, ovvero siano rifiutate tutte le offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite ad un prodotto semplice e il cui prezzo di offerta sia pari al prezzo di valorizzazione;
- siano rifiutate tutte le offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite ad un prodotto semplice e il cui prezzo di offerta sia maggiore in caso di vendita, ovvero minore in caso di acquisto, rispetto al prezzo di valorizzazione;
- siano accettate, anche solo parzialmente, nel rispetto della quota minima di accettazione, le offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite a un prodotto a blocchi e il cui prezzo di offerta sia inferiore o uguale, in caso di vendita, ovvero superiore o uguale in caso di acquisto, rispetto alla media dei prezzi di valorizzazione degli intervalli di tempo di mercato che compongono il blocco, ponderata per le quantità accettate in ciascun intervallo di tempo di mercato incluso nel blocco. Le offerte relative ai prodotti a blocchi possono essere paradossalmente rifiutate;
- siano rifiutate tutte le offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite ad un prodotto a blocchi e il cui prezzo di offerta sia maggiore, in caso di vendita, ovvero inferiore in caso di acquisto, rispetto al prezzo medio di valorizzazione degli intervalli di tempo di mercato che compongono il blocco, ponderato per le quantità oggetto di offerta in ciascun intervallo di tempo di mercato incluso nel blocco;

d) fatto salvo quanto disposto dalla precedente lettera c), in caso di una o più offerte relative a prodotti semplici presentate ad un prezzo pari al prezzo di valorizzazione su portafogli zonali relativi alla medesima zona di offerta e per il medesimo intervallo di tempo di mercato, sia rispettato, compatibilmente con le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ordine di priorità delle offerte di cui al precedente Articolo 51, comma 51.2 e si proceda, in caso di medesima priorità, a ripartire pro-quota, se necessario, le quantità accettate.

54.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 54.2, vengono considerate le offerte di acquisto e di vendita relative ai mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling stesso e la capacità di interconnessione interfrontaliera resa disponibile dai gestori di rete, nonché, limitatamente a tali offerte, le regole di determinazione degli esiti adottati sui corrispondenti mercati dell'energia. Qualora insorga il rischio di mancata esecuzione del Market Coupling (decoupling), ovvero qualora venga confermato il decoupling con uno o tutti i mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling stesso, il GME informa gli operatori di tale circostanza, secondo le modalità definite nelle DTF.

54.4 Ai fini del precedente comma 54.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.

54.5 Per ciascuna sessione del MI-A ed entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalità di cui al presente Articolo e definisce:

- a) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone di offerta;
- b) i prezzi di valorizzazione, in ciascuna zona, delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di offerta e delle offerte di acquisto accettate.

54.6 Per ciascuna fase di negoziazione continua del MI-XBID e per ciascun prodotto disponibile, il GME organizza un book di negoziazione articolato per zone di offerta. In ciascun book sono visualizzate tutte le offerte presentate in ambito MI-XBID, nonché quelle presentate da operatori di altri mercati collegati al XBID, che risultino abbinabili tra loro sulla base della capacità infragionaliera di interconnessione disponibile, ordinate secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del precedente Articolo 51, comma 51.3.

54.7 Le offerte di cui al precedente comma 54.6 sono esposte sul relativo book di negoziazione in modalità anonima ovvero senza indicazione dell'operatore proponente, e senza indicazione della zona di riferimento.

54.8 La conclusione delle transazioni sul book di negoziazione di cui al precedente comma 54.6 avviene mediante abbinamento automatico di offerte aventi segno contrario, presenti sul medesimo book di negoziazione.

54.9 Nelle sessioni del MI-XBID:

- a) un'offerta di acquisto determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita;
- b) un'offerta di vendita determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita;
- c) per ogni transazione conclusa il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale;
- d) compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente Articolo 27, comma 27.7, l'esecuzione parziale di una offerta dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
- e) le offerte presentate dall'operatore nel corso di ciascuna fase di negoziazione del MI-XBID e non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione al termine della medesima fase di negoziazione.

54.10 A seguito dell'abbinamento delle offerte, ai sensi del precedente comma 54.9, viene automaticamente aggiornata la capacità infragionaliera di interconnessione disponibile per l'allocazione secondo le modalità e i criteri previsti nella disciplina del dispacciamento e nella normativa europea vigente.

54.11 Al termine delle negoziazioni di ciascuna sessione del MI-A, nonché di ciascuna fase del MI-XBID, il GME determina, per ciascun operatore, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona:

- a) le posizioni commerciali dei portafogli zionali in immissione nella sua titolarità e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP, ottenute sommando alla posizione commerciale di cui al precedente Articolo 41, comma 41.7, le corrispondenti offerte di acquisto e vendita accettate sul MI;
- b) le posizioni commerciali dei portafogli zionali in prelievo nella sua titolarità e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP, ottenute sommando alla

posizione commerciale di cui al precedente Articolo 41, comma 41.7, le corrispondenti offerte di acquisto e vendita accettate sul MI;

- c) le posizioni commerciali dei portafogli zionali commerciali di stoccaggio nella sua titolarità e ai quali sono riferite una o più unità del medesimo BRP, ottenute sommando alla posizione commerciale di cui al precedente Articolo 41, comma 41.7 le corrispondenti offerte di acquisto e vendita accettate sul MI;
- d) le posizioni commerciali dei portafogli zionali commerciali di prelievo nella sua titolarità e ai quali è riferita una unità del medesimo BRP, ottenute sommando alla posizione commerciale di cui al precedente Articolo 41, comma 41.7 le corrispondenti offerte di acquisto e vendita accettate sul MI.

54.12 Per ogni offerta di acquisto accettata nelle sessioni MI-A ovvero abbinata nella sessione MI-XBID riferita a portafogli in prelievo appartenenti ad una zona geografica di mercato, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42.

54.13 Per ogni offerta di vendita accettata nelle sessioni MI-A ovvero abbinata nella sessione MI-XBID riferita a portafogli in prelievo appartenenti ad una zona geografica di mercato, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42.

Articolo 55

Comunicazione degli esiti e delle posizioni commerciali in portafoglio in esito al MI

55.1 Entro il termine di cui al precedente Articolo 54, comma 54.5, per ciascuna sessione d'asta MI-A il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:

- a) i prezzi di valorizzazione di cui al precedente Articolo 54, comma 54.5, lettere a) e b);
- b) per ciascuna zona di offerta, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
- c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di offerta.

55.2 Entro il termine di cui al precedente Articolo 54, comma 54.5, per ciascuna sessione d'asta MI-A, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte nell'asta MI-A, limitatamente a tali offerte:

- a) le posizioni commerciali di cui al precedente Articolo 54, comma 54.11;
- b) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata;
- c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, indicandone la motivazione;
- d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 92, comma 92.1, lettera b).

55.3 Entro il termine di cui al precedente Articolo 54, comma 54.5, per ciascuna sessione d'asta MI-A, il GME comunica a ciascun BRP le posizioni commerciali dei portafogli

zionali composti da una o più unità di cui è BRP come determinate ai sensi del precedente Articolo 54, comma 54.11.

- 55.4 Nel corso di ciascuna fase della sessione del MI-XBID nonché al termine della stessa, il GME, in esito alle negoziazioni concluse, mette a disposizione di ciascun operatore almeno le seguenti informazioni:
- a) le offerte abbinate, specificando l'ammontare di energia elettrica e il relativo prezzo di abbinamento;
 - b) le posizioni commerciali di cui al precedente Articolo 54 comma 54.11;
 - c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, indicandone la motivazione;
 - d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 92, comma 92.1, lettera b).
- 55.5 Nel corso di ciascuna fase della sessione del MI-XBID nonché al termine della stessa, il GME, in esito alle negoziazioni concluse, mette a disposizione di ciascun BRP le posizioni commerciali dei portafogli zionali composti da una o più unità di cui è BRP come determinate ai sensi del precedente Articolo 54, comma 54.11.
- 55.6 Al termine di ciascuna fase della sessione di negoziazione del MI-XBID, il GME pubblica almeno i seguenti dati ed informazioni per ciascun zona geografica e/o virtuale e per ciascun prodotto disponibile:
- a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione.
- 55.7 Il GME comunica a Terna le posizioni commerciali dei portafogli zionali commerciali come determinate ai sensi del precedente Articolo 54, comma 54.11, lettere c) e d).

Articolo 56

Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato nelle aste MI-A

- 56.1 Nel caso di separazione del MI-A in due o più zone, il GME versa a Terna i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori (corrispettivi per l'assegnazione della capacità di trasporto).

Articolo 57

Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI

- 57.1 Il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del precedente Articolo 54, commi 54.12 e 54.13.

SEZIONE III PIATTAFORMA DI NOMINA

Articolo 58
Oggetto della PN

- 58.1 Sulla PN sono effettuate, per ciascun periodo rilevante e per ogni unità, le nomine delle posizioni commerciali risultanti in esito al MGP e al MI.
- 58.2 Le tempistiche di apertura e chiusura della fase nomina sono definite nelle DTF.

Articolo 59
Registrazione delle nomine da parte degli operatori di mercato

- 59.1 La registrazione delle nomine PN è effettuata secondo le modalità definite nel presente articolo e nelle DTF.
- 59.2 La nomina PN su ciascuna unità è effettuata dal soggetto individuato ai sensi della disciplina del dispacciamento, come comunicato da Terna al GME, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.1, ovvero avente titolo ai sensi del precedente Articolo 17, comma 17.4, che abbia acquisito la qualifica di operatore del mercato.
- 59.3 Le richieste di registrazione possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PN;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PN, nel formato definito nelle DTF.
- 59.4 La richiesta di registrazione di ciascuna nomina PN deve riportare almeno le seguenti informazioni, oltre alle altre informazioni eventualmente indicate in DTF:
- a) il codice di identificazione dell'unità a cui si riferiscono;
 - b) il giorno di flusso;
 - c) il periodo rilevante;
 - d) la tipologia della nomina (immissione/prelievo);
 - e) la quantità di energia oggetto della nomina.
- 59.5 Nel caso di portafoglio costituito da unica unità per la quale, sulla base di quanto comunicato da Terna ai sensi del precedente Articolo 24, vi sia coincidenza tra BRP e BSP, ovvero la nomina PN debba essere effettuata dal BRP, il GME attribuisce a detta unità, in automatico, una nomina implicita PN che, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del soggetto deputato alla registrazione delle nomine è posta pari, in ciascun periodo rilevante, alla posizione commerciale calcolata sul corrispondente portafoglio.

Articolo 60
Margini a salire e a scendere ai fini della registrazione delle nomine

- 60.1 Entro la chiusura della fase di nomina, il GME acquisisce da Terna, relativamente a ciascun periodo rilevante, i dati concernenti i margini a salire e a scendere, nonché quelli degli intervalli di fattibilità definiti da Terna che contribuiscono alla

determinazione di tali margini, ai fini della registrazione delle nomine PN relative ad ogni unità.

- 60.2 Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi alla fase di nomina secondo i criteri definiti nelle DTF.

Articolo 61

Verifiche di validità delle richieste di registrazione delle nomine

- 61.1 A seguito di una richiesta di registrazione di una nomina PN ricevuta ai sensi del precedente Articolo 59, il GME procede al controllo di validità della stessa. Ciascuna registrazione è considerata valida se:
- a) per le richieste di registrazione di cui all'Articolo 59, comma 59.2, l'operatore richiedente la registrazione della nomina PN non è sospeso;
 - b) per le richieste di registrazione di cui all'Articolo 59, comma 59.5, l'operatore al quale il GME attribuisce la nomina implicita non è sospeso;
 - c) per le richieste di registrazione di cui all'Articolo 59, comma 59.2, riporta tutte le informazioni di cui al precedente Articolo 59, comma 59.4;
 - d) per le richieste di registrazione di cui all'Articolo 59, comma 59.2, è pervenuta entro i termini di cui al precedente Articolo 58, comma 58.2;
 - e) l'unità indicata nella richiesta di registrazione di cui all'Articolo 59, comma 59.2, è nella disponibilità dell'operatore ai sensi del precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere d);
 - f) per le richieste di registrazione di cui all'Articolo 59, comma 59.2, è stata presentata secondo le modalità di cui al Articolo 59.
- 61.2 Qualora la richiesta di registrazione di una nomina PN non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore, indicando il motivo dell'esito negativo di tale verifica.

Articolo 62

Verifiche di congruità delle registrazioni delle nomine

- 62.1 Entro i termini e secondo le modalità definiti nelle DTF, il GME procede con le verifiche di congruità delle registrazioni delle nomine PN di cui al precedente Articolo 58, verificando:
- a) per ciascuna unità, che la nomina in immissione ovvero in prelievo rispetti il margine a salire e a scendere dell'unità di cui al precedente Articolo 60. Qualora tale verifica dia esito negativo, il GME procede con la rettifica della quantità

oggetto di registrazione, in diminuzione ovvero in aumento, coerentemente con i margini dell'unità;

- b) per l'insieme di tutti i portafogli zionali fisici in immissione costituiti da unità di un medesimo BRP aventi una posizione commerciale complessiva in vendita, in primo luogo la somma delle nomine in immissione sia maggiore della somma delle nomine in prelievo e in secondo luogo che la somma delle nomine in immissione, ridotta della somma delle nomine in prelievo sia non superiore alla posizione commerciale in vendita. Qualora tale verifica dia esito negativo, il GME procede con la rettifica della quantità oggetto di registrazione, nel rispetto dei criteri di priorità definiti nella disciplina del dispacciamento e secondo quanto definito in DTF, fino a concorrenza della posizione commerciale in vendita e fermo restando il rispetto dei margini di ciascuna unità;
- c) per l'insieme di tutti i portafogli zionali fisici in immissione costituiti da unità di un medesimo BRP e aventi una posizione commerciale complessiva in acquisto, in primo luogo la somma delle nomine in prelievo sia maggiore della somma delle nomine in immissione e in secondo luogo che la somma delle nomine in prelievo, ridotta della somma delle nomine in immissione, sia non superiore alla posizione commerciale in acquisto. Qualora tale verifica dia esito negativo, il GME procede con la rettifica della quantità oggetto di registrazione, nel rispetto dei criteri di priorità definiti nella disciplina del dispacciamento e secondo quanto definito in DTF fino a concorrenza della posizione commerciale in acquisto e fermo restando il rispetto dei margini di ciascuna unità;
- d) per l'insieme di tutti i portafogli fisici in prelievo costituiti da unità di un medesimo BRP e aventi una posizione commerciale complessiva in acquisto, su tali unità la somma delle nomine in prelievo sia maggiore della somma delle nomine in immissione e che la somma delle nomine in prelievo, ridotta della somma delle nomine in immissione sia non superiore alla posizione commerciale in acquisto. Qualora tale verifica dia esito negativo, il GME procede con la rettifica della quantità oggetto di registrazione, nel rispetto dei criteri di priorità definiti nella disciplina del dispacciamento e secondo quanto definito in DTF, fino a concorrenza della posizione commerciale in acquisto e fermo restando il rispetto dei margini di ciascuna unità;
- e) gli ulteriori criteri stabiliti nelle DTF, ivi inclusi gli eventuali intervalli di fattibilità definiti da Terna.

Articolo 63

Determinazione e comunicazione delle nomine PN di immissione o prelievo

- 63.1 Nel corso della fase di nomina, entro i termini previsti nelle DTF, il GME determina, per ciascun operatore che abbia presentato richieste di registrazioni, ovvero per il quale siano state attribuite nomine implicite ai sensi del precedente Articolo 59, comma 59.5, per ciascuna zona di offerta e per ciascun periodo rilevante, sulla base delle verifiche e delle eventuali rettifiche apportate ai sensi del precedente Articolo 62, le nomine provvisorie PN in immissione o prelievo relative a ciascuna unità.
- 63.2 Alla fine della fase di nomina, entro i termini previsti nelle DTF, il GME determina, per ciascun operatore che abbia presentato richieste di registrazioni di nomine, ovvero per il quale siano state attribuite nomine implicite ai sensi del precedente

Articolo 59, comma 59.5, per ciascuna zona di offerta e per ciascun periodo rilevante, sulla base delle verifiche e delle eventuali rettifiche apportate ai sensi del precedente Articolo 62, le nomine definitive PN in immissione o prelievo relativi a ciascuna unità.

Articolo 64

Registrazione delle nomine a saldo da parte del GME

- 64.1 Il GME procede a registrare le nomine a saldo per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona di offerta sulla unità di immissione ovvero in prelievo comunicate da Terna ai sensi del precedente Articolo 24 per ogni BRP secondo i criteri definiti nel presente articolo e nelle DTF.
- 64.2 Il GME, a seguito della determinazione delle nomine definitive di cui al precedente Articolo 63, comma 63.2 determina per ciascun BRP avente una posizione commerciale in vendita, ovvero in acquisto, relativa ai portafogli zonalì fisici in immissione, la corrispondente nomina a saldo da registrare sulla unità di immissione comunicata da Terna ai sensi del precedente Articolo 24, in modo tale che:
- a) in caso di posizione commerciale in vendita, la differenza tra tutte le nomine in immissione, e le nomine in prelievo, ivi inclusa la nomina a saldo, sia pari a zero;
 - b) in caso di posizione commerciale in acquisto, la differenza tra tutte le nomine in prelievo, e le nomine in immissione, ivi inclusa la nomina a saldo, sia pari a zero.
- 64.3 Il GME, a seguito della determinazione delle nomine definitive di cui al precedente Articolo 63, comma 63.2 determina per ciascun BRP avente una posizione commerciale in acquisto, relativa ai portafogli zonalì fisici in prelievo, la corrispondente nomina a saldo da registrare sulla unità di prelievo comunicata da Terna ai sensi del precedente Articolo 24 in modo tale che la differenza tra tutte le nomine in prelievo, e le nomine in immissione, ivi inclusa la nomina a saldo, sia pari a zero.

Articolo 65

Comunicazione delle nomine

- 65.1 Le nomine provvisorie PN in immissione o prelievo di cui al precedente Articolo 63, comma 63.1 e le nomine definitive PN in immissione o prelievo di cui al precedente Articolo 63, comma 63.2, sono comunicate dal GME a:
- a) il soggetto responsabile della nomina come comunicato da Terna al GME, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.1, nonché al BRP ovvero all'operatore avente titolo ai sensi del precedente Articolo 17, comma 17.4;
 - b) Terna.
- 65.2 Le nomine a saldo di cui al precedente Articolo 64, sono comunicate dal GME a:
- a) al BRP ovvero all'operatore avente titolo ai sensi del precedente Articolo 17, comma 17.4;
 - b) Terna.

Articolo 66

Definizione dei programmi base

- 66.1 Terna, a seguito della comunicazione delle nomine di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, determina il programma base per ciascuna unità.

SEZIONE III
MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

Articolo 67
Oggetto del MSD

- 67.1 Sul MSD Terna stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e per i servizi ancillari globali.
- 67.2 Il MSD si articola in MSD ex - ante e MB, i quali possono svolgersi in più sessioni, secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.
- 67.3 Sul MSD ex-ante e sul MB vengono presentate e selezionate offerte di acquisto e di vendita secondo i criteri definiti dalla disciplina del dispacciamento. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica in esito all'accettazione delle offerte si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
- 67.4 Sul MSD il periodo rilevante è definito nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 68
Termini per la presentazione delle offerte

- 68.1 Gli orari delle attività relative alle sessioni del MSD ex - ante e del MB sono definiti nelle DTF in conformità a quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 69
Offerte di vendita e di acquisto

- 69.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a unità abilitate, UAS e UVA, e possono essere presentate solo dai rispettivi BSP.
- 69.2 Sul MSD sono presentate offerte predefinite, secondo le modalità stabilite nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 70
Esito del MSD

- 70.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per ciascuna unità e per ciascun periodo rilevante.
- 70.2 Terna comunica al GME le offerte accettate, nonché ogni altra eventuale informazione prevista nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 71
Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori

- 71.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna ora, il GME pubblica, almeno, i seguenti dati e informazioni:
- a) le quantità complessive oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - b) il valore medio dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate, nonché il prezzo dell'offerta di acquisto a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita a prezzo più alto accettate.
- 71.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:
- a) le offerte accettate, specificando, almeno, l'ammontare della quantità accettata;
 - b) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 92, comma 92.1, lettera c).
- 71.3 Il GME comunica a ciascun operatore ogni altra informazione prevista nella disciplina del dispacciamento.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI PRODOTTI GIORNALIERI (MPEG)

Articolo 72
Oggetto del MPEG

- 72.1 Sul MPEG gli operatori acquistano e vendono prodotti giornalieri con obbligo di consegna dell'energia.
- 72.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse sul MPEG.
- 72.3 Il GME, in qualità di operatore di mercato qualificato, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 345/2023/R/EEL, è titolare di un conto energia sulla PCE attraverso il quale registra sulla PCE la posizione netta in consegna, corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MPEG, secondo le modalità definite nel presente Capo.

Articolo 73
Prodotti negoziabili sul MPEG

- 73.1 Sul MPEG possono essere quotati i seguenti prodotti giornalieri:
- a) prodotto "differenziale unitario di prezzo";
 - b) prodotto "prezzo unitario pieno".
- Il prezzo associato alle offerte presentate per ciascuno dei due prodotti è corrispondente al prezzo definito nel precedente Articolo 2, comma 2.1, lettera bbbbb).

- 73.2 Per ciascuno dei prodotti giornalieri negoziabili sul MPEG, il GME può quotare i seguenti profili di consegna:
- a) *baseload*, quotato per tutti i giorni di calendario, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare in tutte le ore appartenenti al giorno oggetto di negoziazione;
 - b) *peakload*, quotato per i giorni dal lunedì al venerdì, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare nelle ore dal nono al ventesimo appartenenti al giorno oggetto di negoziazione.
- 73.3 Il GME individua nelle DTF i prodotti giornalieri e i corrispondenti profili di consegna che sono oggetto di negoziazione sul MPEG.
- 73.4 La durata del periodo di negoziazione di ciascun prodotto di cui al presente Articolo è definita nelle DTF.
- 73.5 La quantità di energia sottostante ciascun prodotto giornaliero è fissata dal GME in misura pari a 1 MW moltiplicato per il numero di ore sottostanti il prodotto medesimo.

Articolo 74 **Sessioni del mercato**

- 74.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.
- 74.2 Il GME si riserva la facoltà di chiudere o sospendere le sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.

Articolo 75 **Modalità di conclusione delle negoziazioni**

- 75.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la negoziazione continua.
- 75.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun prodotto giornaliero quotato e per ciascun profilo di consegna.
- 75.3 La quantità minima negoziabile è pari a n.1 (uno) prodotto come definito al precedente Articolo 73, comma 73.5.

Articolo 76 **Le offerte di negoziazione**

- 76.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) profilo di consegna del prodotto;
 - b) numero dei prodotti;
 - c) tipo di operazione (acquisto o vendita);
 - d) prezzo.

- 76.2 Gli operatori devono presentare offerte di acquisto e di vendita con indicazione di prezzo nel rispetto:
- a) per i prodotti “differenziale unitario di prezzo”, del limite minimo e del limite massimo di prezzo pubblicati prima dell’apertura di ciascuna sessione;
 - b) per i prodotti “a prezzo unitario pieno”, dei limiti di prezzo definiti in DTF.
- 76.3 Gli operatori non possono presentare offerte senza indicazione di prezzo.
- 76.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell’offerta.
- 76.5 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo una delle tipologie indicate nelle DTF.
- 76.6 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita
- 76.7 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell’operatore proponente, assicurandone l’anonimato.

Articolo 77
Prenotazione dei margini dei conti energia della PCE

- 77.1 Ai fini della presentazione delle offerte sul MPEG, l’operatore che sia abilitato a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità, effettua la prenotazione dei margini dei conti energia PCE tramite il sistema informatico del mercato elettrico, secondo le modalità indicate nella DTF.
- 77.2 I margini prenotati ai sensi del precedente comma 77.1 sono aggiornati a seguito della presentazione delle offerte di negoziazione di cui al precedente Articolo 76, nonché al momento della conclusione delle transazioni ai sensi del successivo Articolo 79, secondo le modalità previste nelle DTF.
- 77.3 I margini prenotati ai sensi del precedente comma 77.1 e non ancora impegnati per offerte presentate o per transazioni già concluse durante la sessione possono essere modificati ovvero revocati dall’operatore secondo le modalità indicate nella DTF.

Articolo 78
Controlli di validità e congruità delle offerte sul MPEG

- 78.1 Una offerta in acquisto e in vendita è ritenuta valida e congrua se rispetta le seguenti condizioni:
- a) l’operatore non è sospeso dal ME o dalla PCE;

- b) riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 76, comma 76.1;
- c) il prezzo indicato nell'offerta rientra nei limiti di cui al precedente Articolo 76, comma 76.2;
- d) la quantità oggetto dell'offerta risulta minore o uguale del valore dei margini prenotati e non ancora impegnati di cui al precedente Articolo 77;
- e) è garantita ai sensi del successivo Articolo 102.

- 78.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 78.1 e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel relativo book di negoziazione;
 - b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 79 **Negoziazione continua**

- 79.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico delle offerte in acquisto e in vendita, già verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 78, presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente comma 76.4.
- 79.2 L'immissione di una offerta di acquisto determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale di quello dell'offerta inserita.
- 79.3 L'immissione di una offerta di vendita determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale di quello dell'offerta inserita.
- 79.4 Compatibilmente con le modalità di presentazione delle offerte di cui al precedente Articolo 76, comma 76.5, l'esecuzione parziale dell'offerta dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria.
- 79.5 Offerte di negoziazione di acquisto e vendita non sono mai abbinate qualora siano presentate dallo stesso operatore.
- 79.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 79.2 e 79.3, il prezzo di abbinamento è quello della offerta avente priorità temporale.

Articolo 80 **Registrazione delle posizioni nette sulla PCE**

- 80.1 Al termine di ciascuna sessione di negoziazione del MPEG, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna sulla PCE, per tutte le ore ricomprese nel relativo prodotto giornaliero negoziato.

- 80.2 Per ciascuna ora, la posizione netta in consegna è data dalla somma delle transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MPEG.
- 80.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.
- 80.4 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al giorno oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.
- 80.5 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché ai BRP delle unità costituenti i portafogli sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 81 **Informazioni e esiti**

- 81.1 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione del MPEG, pubblica per ciascun profilo di consegna dei prodotti giornalieri negoziati, almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) il prezzo minimo e massimo;
 - b) il prezzo di riferimento della sessione;
 - c) volume scambiato nella sessione.

CAPO III **FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)**

Articolo 82 **Oggetto del MTE**

- 82.1 Sul MTE gli operatori acquistano e vendono contratti a termine sull'energia elettrica con obbligo di consegna.
- 82.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse sul MTE.
- 82.3 Il GME, in qualità di operatore di mercato qualificato, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 345/2023/R/EEL, è titolare di un conto energia sulla PCE attraverso il quale registra sulla PCE la posizione netta in consegna, corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MTE, secondo le modalità definite nel presente Capo.

Articolo 83 **Tipologie di contratti negoziabili**

- 83.1 Le tipologie di contratti negoziabili sono:
- a) *baseload*, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare in tutte le ore dei giorni appartenenti al periodo di consegna;

- b) *peakload*, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare nelle ore dal nono al ventesimo dei giorni appartenenti al periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica.
- 83.2 Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di calendario, al trimestre e all'anno.
- 83.3 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al precedente comma è definita nelle DTF.
- 83.4 Il GME pubblica con congruo anticipo il calendario con l'elenco delle tipologie di contratti che saranno oggetto di negoziazione e dei relativi periodi di negoziazione e di consegna.
- 83.5 La quantità di energia sottostante ciascun contratto è fissata dal GME in misura pari a 1 MW moltiplicato le ore sottostanti il contratto medesimo.

Articolo 84 **Sessioni di mercato**

- 84.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.
- 84.2 Il GME si riserva la facoltà di chiudere o sospendere le sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.

Articolo 85 **Modalità di conclusione dei contratti**

- 85.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la negoziazione continua.
- 85.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.
- 85.3 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 83, comma 83.5.

Articolo 86 **Le offerte di negoziazione**

- 86.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) tipologia e periodo di consegna del contratto;
 - b) numero dei contratti;
 - c) tipo di operazione (acquisto o vendita);
 - d) prezzo;
- 86.2 Gli operatori possono altresì presentare offerte senza limite di prezzo.

- 86.3 Gli operatori non possono presentare:
- a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 86.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 86.5 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 86.6 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 87
Controlli di validità e congruità nel periodo di negoziazione

- 87.1 Una offerta in acquisto e in vendita è ritenuta valida e congrua se rispetta le seguenti condizioni:
- a) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;
 - b) l'operatore non è sospeso dal ME o dalla PCE;
 - c) il limite di prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori;
 - d) è garantita ai sensi del successivo Articolo 102.
- 87.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 87.1, lettera d), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.
- 87.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 87.1. e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 88
Negoziazione continua

- 88.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte, già verificate congrue, aventi segno contrario,

presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente Articolo 86, comma 86.4.

- 88.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 88.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita.
- 88.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book al momento dell'immissione della offerta.
- 88.5 L'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo alla cancellazione della offerta limitatamente alla quantità ineseguita.
- 88.6 Offerte di negoziazione di segno opposto non sono abbinate qualora siano presentate dallo stesso operatore.
- 88.7 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 88.2 e 88.3, il prezzo è quello della offerta avente priorità temporale.
- 88.8 Il GME può consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.
- 88.9 Le offerte di cui al precedente comma 88.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 87, nonché gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.
- 88.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.
- 88.11 Le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione al termine della sessione di mercato, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore.

Articolo 89

Cascata

- 89.1 I contratti a termine aventi durata superiore al mese, al termine del relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata secondo i termini e le modalità indicate nelle DTF.
- 89.2 Il meccanismo della cascata non si applica ai contratti mensili, la cui regolazione avviene ai sensi del successivo Articolo 90.

Articolo 90

Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE

- 90.1 Al termine dell'ultima sessione di negoziazione dei contratti mensili, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna, per tutte le ore del mese comprese nel periodo di consegna di tali contratti.

- 90.2 L'operatore può richiedere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE anche anticipatamente rispetto al termine di cui al precedente comma.
- 90.3 Per ciascuna ora, la posizione netta in consegna è data dalla somma delle transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MTE.
- 90.4 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.
- 90.5 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al mese oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.
- 90.6 La registrazione della posizione netta in consegna è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- l'operatore non è sospeso dal ME o dalla PCE;
 - è garantita ai sensi del successivo Articolo 102;
 - l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;
 - soddisfa le verifiche di congruità previste all'Articolo 35 del Regolamento della PCE.
- 90.7 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità di cui al precedente comma 90.6 e:
- in caso di esito negativo: *i* la registrazione della posizione netta in consegna, viene respinta indicandone i motivi, *ii*. la capienza della garanzia può essere ridotta ai sensi del successivo Articolo 102, comma 102.4, lettera e); *iii*. si attiva la procedura di cui al successivo comma 90.8; *iv*. per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata sulla PCE si applica una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. In applicazione di quanto disposto dall'Autorità con provvedimento, il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione di detta penale al fondo di garanzia;
 - in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta in consegna, determinando la registrazione sulla PCE di corrispondenti transazioni sui conti energia indicati dall'operatore aventi come controparte il GME.
- 90.8 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna sulla PCE, il GME, al termine del periodo di consegna, attribuisce all'operatore una transazione di segno opposto sul MTE avente:
- quantità pari all'energia che non è stata registrata sulla PCE;
 - prezzo pari alla media dei prezzi di cui al precedente Articolo 42 delle degli intervalli di tempo di mercato appartenenti al mese oggetto di consegna, ponderata per le quantità che non sono state registrate sulla PCE in ciascun intervallo di tempo di mercato.
- 90.9 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 91
Informazioni ed esiti

91.1 Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun contratto almeno i seguenti dati e informazioni:

- a) prezzo minimo e massimo;
- b) prezzo di riferimento della sessione;
- c) volume scambiato nella sessione.

BOLLA

TITOLO IV
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

CAPO I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 92
Liquidazione delle offerte accettate

- 92.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il ME, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:
- a) le posizioni commerciali di immissione o prelievo risultanti dal MGP;
 - b) le modifiche alle posizioni commerciali di immissione o prelievo risultanti dal MI;
 - c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 70, comma 70.2;
 - d) le offerte accettate sul MTE di cui al precedente Articolo 88;
 - e) il prezzo di regolamento determinato sulla base delle offerte abbinate sul MPEG di cui al precedente Articolo 79, comma 79.6 limitatamente ai prodotti “prezzo unitario pieno”. Per i prodotti “differenziale unitario di prezzo” la valorizzazione del prezzo di regolamento viene effettuata alla chiusura della corrispondente sessione del MGP.
- 92.2 Al termine di ciascuna sessione sul MPE il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l’insieme dei punti di offerta nella disponibilità dell’operatore:
- a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
 - b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
 - c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
 - d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD.
- 92.3 Al termine di ciascuna sessione del MTE il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell’IVA ove applicabile:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 88;
 - b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 88;
 - c) gli acquisti conclusi dal GME ai sensi del successivo Articolo 114;
 - d) le vendite concluse dal GME ai sensi del successivo Articolo 114.
- 92.4 Al termine di ciascuna sessione del MPEG, limitatamente ai prodotti “prezzo unitario pieno”, ovvero al termine della corrispondente sessione del MGP per i prodotti “differenziale unitario di prezzo”, il GME valorizza al relativo prezzo di regolamento e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell’IVA ove applicabile:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 79;
 - b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 79.

- 92.5 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore gli acquisti e le vendite che allo stesso vengono attribuiti dal GME stesso ai sensi del successivo Articolo 114.

Articolo 93

Liquidazione giornaliera sul MPE

- 93.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 92, maggiorate dell'IVA, ove applicabile, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dei punti di offerta:
- a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 92, comma 92.2, lettera a);
 - b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 92, comma 92.2, lettera b);
 - c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 92, comma 92.2, lettera c);
 - d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 92, comma 92.2, lettera d).
- 93.2 Il GME, con cadenza giornaliera, comunica all'operatore gli importi di cui al precedente comma 93.1.

Articolo 94

Partite economiche di pertinenza di Terna

- 94.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica a Terna le partite economiche di pertinenza di Terna stessa. In particolare, il GME valorizza:
- a) i margini netti di cui al precedente Articolo 46, relativi al MGP;
 - b) i margini netti di cui al precedente Articolo 56, relativi al MI.

CAPO II

FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 95

Periodo di fatturazione

- 95.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al ME è definito nelle DTF.

Articolo 96

Fatturazione

- 96.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 93, comma 93.1,

- lettera a) e Articolo 92, comma 92.3 lettera a), comma 92.4 lettera a) e comma 92.5;
- b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 93, comma 93.1, lettera c) e Articolo 92, comma 92.3 lettera b), comma 92.4 lettera b) e comma 92.5;
 - c) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 94, ai fini delle relative fatturazioni;
 - d) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati e registrati sulla PN di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
- 96.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 96.1, lettera b) gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.
- 96.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 96.2, ai fini di quanto previsto al successivo Articolo 103, sono definiti nelle DTF.
- 96.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 96.1 e 96.2, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 96.5 I termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 109, comma 109.3, lettera a), sono definiti nelle DTF.

Articolo 97

Contenuto delle fatture

- 97.1 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il MGP, MI e MSD, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 96, commi 96.1, e 96.2 evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
 - b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
 - c) la tipologia di contratto negoziato;
 - d) le partite fiscali;
 - e) l'importo totale.
- 97.2 Per ciascun periodo rilevante in consegna nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione del MTE e del MPEG, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 96, commi 96.1, e 96.2, evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) la tipologia dei contratti negoziati;
 - b) le quantità di energia elettrica relative alle transazioni concluse;
 - c) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati;
 - d) le partite fiscali;
 - e) l'importo totale.
- 97.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 97.1 e 97.2 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 96, comma 96.1, lettera d).

- 97.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 96, comma 96.1, lettera d), evidenziano almeno:
- a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
 - b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati e registrati sulla PN;
 - c) le partite fiscali ove applicate;
 - d) l'importo totale.

Articolo 98
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 98.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 98.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

TITOLO V
SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INADEMPIMENTO

CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 99
Servizio di tesoreria

99.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 100
Garanzie finanziarie degli operatori

100.1 Per la copertura delle obbligazioni che intendono assumere sui mercati dell'energia, gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro nella forma di fideiussioni a prima richiesta di cui al successivo comma 100.2, secondo:

- a) l'Allegato 3 della Disciplina, qualora intendano operare sui mercati in *netting* del ME, sul MPEG e sul MTE;
- b) l'Allegato 5 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3, della Disciplina, qualora intendano operare sui mercati in *netting* del ME e sul MPEG.

100.2 Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una tra le seguenti società di rating: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service, Fitch e DBRS, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service ovvero a BBB low della scala DBRS.

100.3 In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità previste in DTF. Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 99 secondo le modalità previste in DTF.

100.4 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di fideiussioni, ovvero nella forma di deposito procedono alla ripartizione dell'importo delle stesse, secondo le modalità definite nelle DTF.

100.5 Qualora l'operatore sia anche operatore della PCE, ai fini della copertura delle obbligazioni conseguenti alla presentazione delle richieste di registrazione sulla PCE, può utilizzare quota parte delle garanzie di cui ai precedenti commi 100.1 e 100.3, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi del precedente comma 100.4.

100.6 Qualora l'operatore sia anche operatore del MGAS:

- a) la quota parte delle garanzie presentate ai sensi dei precedenti commi 100.1 e 100.3, destinata alla copertura delle obbligazioni assunte sui mercati in *netting* del ME, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi del precedente comma 100.4,

è considerata automaticamente destinata anche alla copertura delle obbligazioni sui mercati in *netting* del MGAS;

- b) la quota parte delle garanzie presentate secondo l'Allegato C e/o l'Allegato E, nonché nella forma di deposito infruttifero in contante, di cui alla Disciplina MGAS, destinata alla copertura delle obbligazioni assunte sui mercati in *netting* del MGAS, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi della Disciplina MGAS, è considerata automaticamente destinata anche alla copertura delle obbligazioni sui mercati in *netting* del ME;
- c) può destinare quota parte delle garanzie di cui al precedente comma 100.1a) (Allegato 3 della Disciplina) e al precedente comma 100.3, secondo le ripartizioni di cui al precedente comma 100.4, a copertura delle obbligazioni nascenti sul MTGAS;
- d) può destinare quota parte delle garanzie presentate secondo l'Allegato C, nonché nella forma di deposito infruttifero in contante, della Disciplina MGAS a copertura delle obbligazioni nascenti sul MPEG e sul MTE, secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF della Disciplina MGAS relative alla ripartizione delle garanzie;
- e) può destinare quota parte delle garanzie presentate secondo l'Allegato E, nonché nella forma di deposito infruttifero in contante, della Disciplina MGAS a copertura delle obbligazioni nascenti sul MPEG, secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF della Disciplina MGAS relative alla ripartizione delle garanzie.

100.7 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 100.2 la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 100.2 si impegna:

- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
- b) qualora l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.

100.8 Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 100.7 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 100.2, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto bancario fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.

100.9 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 100.7 devono essere presentate all'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 99.

100.10 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 100.7 vengono presentate, l'istituto tesoriere verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario fideiubente in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 100.2 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 100.7, lettere a) e b).

- 100.11 Entro il termine di cui al precedente comma 100.10, l'istituto tesoriere comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 100.7.
- 100.12 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 100.10, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della validità della stessa, nonché quello di validità della dichiarazione di cui al precedente comma 100.7.
- 100.13 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto tesoriere, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 133.
- 100.14 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 100.7 ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 100.12.
- 100.15 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 101

Ammontare della garanzia

- 101.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito infruttifero in contante considerato ai fini della verifica di congruità è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare.
- 101.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 3, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto tesoriere una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione. L'operatore, che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 5, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, ovvero del termine di validità ed efficacia, presentando all'istituto tesoriere una lettera di aggiornamento, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 6), ovvero presentando una nuova fideiussione.
- 101.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto tesoriere verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
- 101.4 Entro il termine di cui al precedente comma 101.3, l'istituto tesoriere comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
- 101.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 101.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.

- 101.6 Per la verifica della nuova fideiussione nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 100.
- 101.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 101.8 e 101.9, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 101.5, oppure dalla data specificata dall'operatore nella comunicazione di cui al precedente comma 101.5, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve tale comunicazione.
- 101.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 101.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito, ovvero l'anticipo del termine di validità e di efficacia della fideiussione, nel caso di fideiussioni presentate secondo l'Allegato 5 della Disciplina, l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.
- 101.9 L'operatore può in ogni momento richiedere la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi della Disciplina. L'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GME comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità e procede alla restituzione della fideiussione secondo le modalità previste in DTF.
- 101.10 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale modifica determini una posizione interamente coperta da garanzia. Qualora la verifica abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione del deposito secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 102

Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità

- 102.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia, tenendo conto della ripartizione effettuata dall'operatore ai sensi del precedente Articolo 100, commi 100.4 e 100.6, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 102.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed

i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore

a) non può concludere negoziazioni che determinino l'incremento dell'esposizione dell'operatore stesso nei confronti del GME, secondo quanto indicato in DTF;

102.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 102.2 il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

102.4 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo le modalità indicate nelle DTF ed adottando i seguenti principi:

a) ai fini della costituzione di un adeguato margine di mantenimento l'ammontare delle garanzie viene ridotto di un importo determinato secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF;

b) le offerte presentate sul MGP, sul MI e sul MPEG sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte;

c) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MTE sono verificate congrue prevedendo la parziale copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte nella misura indicata nelle DTF;

d) la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE, qualora in acquisto, è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore;

e) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata sulla PCE, ai sensi del precedente Articolo 90, comma 90.6, il GME può ridurre la capienza della garanzia;

f) al ricorrere della circostanza di operatività sui mercati in *netting*, la capienza della garanzia considerata per le verifiche di congruità delle offerte presentate sul MGP e sul MI è determinata tendendo conto, in maniera unitaria, anche dell'operatività sul MPGAS ai sensi della Disciplina del MGAS.

102.5 Ai fini delle verifiche di congruità tecnica sul MTE, il GME può definire:

a) il relativo prezzo di controllo per ciascun contratto quotato sul MTE che viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte presentate e/o concluse sul MTE. Il GME può determinare il prezzo di controllo del MTE anche sulla base di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori;

b) un parametro α che viene determinato sulla base della volatilità dei prezzi dei contratti quotati;

c) un parametro β che viene determinato sulla base della correlazione tra i prezzi dei contratti con profilo *baseload* e *peakload*;

d) un parametro γ che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna.

102.6 Ai fini delle verifiche di congruità sul MPEG, il GME definisce il parametro prezzo di controllo.

102.7 I valori dei parametri α , β , e γ sono definiti nelle DTF.

102.8 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 103 Compensazione dei pagamenti

- 103.1 Il periodo di *settlement* è definito dal GME nelle DTF.
- 103.2 Per ogni periodo di *settlement* il GME determina, per ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, distinte posizioni nette, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, relative rispettivamente a:
- a) il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting* qualora sia anche operatore del MGAS;
 - b) il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse su MPEG;
 - c) il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse su MTE.
- 103.3 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 103.2, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 104 e Articolo 107.

Articolo 104 Pagamenti degli operatori a favore del GME

- 104.1 In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 103:
- a) gli operatori debitori del GME, non PA, regolano con l'istituto tesoriere del GME il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 103, comma 103.3 secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
 - b) il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori PA secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 100, comma 100.3.
- 104.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 104.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 112, nonché di una penale pari all'uno per cento dell'importo dovuto, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF. In applicazione di quanto disciplinato dall'Autorità con provvedimento, il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione degli interessi di mora e della penale di cui sopra al fondo di garanzia.
- 104.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato in tutto o in parte con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 104.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo Capo III.

Articolo 105
Pagamenti degli operatori a favore di Terna

105.1 I pagamenti degli operatori debitori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

Articolo 106
Pagamento dei corrispettivi

106.1 Gli importi di cui ai precedenti Articolo 96, comma 96.1, lettera d) e Articolo 98 devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 107
Pagamenti del GME a favore degli operatori

107.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 103, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente articolo.

107.2 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 104, comma 104.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 103, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

107.3 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 104, comma 104.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui ai precedenti Articolo 103, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

107.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 104, comma 104.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 103, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

107.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

Articolo 108
Pagamenti di Terna a favore degli operatori

108.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

CAPO III INADEMPIMENTO

Articolo 109 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

- 109.1 È inadempiente sul MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*, l'operatore che:
- a) non adegui la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 102;
 - b) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 104, comma 104.3.
- 109.2 È inadempiente l'operatore del MPEG che:
- a) non adegui la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 102;
 - b) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 104, comma 104.3.
- 109.3 È inadempiente l'operatore del MTE che:
- a) non adegui la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 102;
 - b) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 104, comma 104.3.

Articolo 110 Gestione dell'inadempimento

- 110.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 109:
- a) sospende l'operatore dal ME e dal MGAS, qualora sia anche operatore del MGAS;
 - b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo;
 - c) chiude tutte le posizioni contrattuali del MTE dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 114, nonché le posizioni contrattuali del MGAS, secondo quanto previsto nella Disciplina MGAS, qualora sia anche operatore del MGAS;
 - d) può registrare sulla PCE la posizione netta in consegna anche per le ore non ancora oggetto di consegna ai sensi del precedente Articolo 90.
- 110.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 110.1, lettera b) risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente ai sensi del successivo Articolo 113 ovvero di quanto disposto nella Disciplina MGAS, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente utilizzando nell'ordine:
- a) il Fondo di garanzia, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF;
 - b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito su base annua e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito *internet* del GME, è stabilito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica su proposta del GME.
- 110.3 Qualora le risorse utilizzate dal GME ai sensi del precedente comma 110.2 non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'Autorità. Resta inteso che, in tal caso, il

GME effettua i pagamenti a favore degli operatori per la parte di credito non soddisfatta ai sensi del precedente Articolo 107, comma 107.4, solo una volta acquisite le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo di mutualizzazione. Per gli effetti gli operatori creditori non potranno vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito ancora non soddisfatta.

- 110.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto bancario fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate a ripristinare l'ammontare degli importi utilizzati dal GME per la copertura dei debiti secondo il seguente ordine:
- a) gli importi utilizzati attraverso il meccanismo della mutualizzazione di cui al precedente comma 110.3;
 - b) i mezzi propri di cui al precedente comma 110.2, lettera b);
 - c) gli importi prelevati dal Fondo di garanzia di cui al precedente comma 110.2 lettera a).
- 110.5 Il GME, nelle ipotesi di inadempimento degli operatori di diritto di cui al precedente Articolo 15, fermo restando quanto previsto nelle apposite convenzioni di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, ricorre, secondo le modalità e i termini disciplinati dall'ARERA in apposito provvedimento, al Fondo di garanzia ovvero, in caso di incapienza di quest'ultimo, al meccanismo di mutualizzazione definito dalla medesima Autorità.

Articolo 111 **Sospensione dell'operatore**

- 111.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 111.2, il GME revoca la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 110, comma 110.1 qualora venga meno la causa che ha determinato la relativa sospensione.
- 111.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal ME e dal MGAS, qualora sia anche operatore del MGAS.

Articolo 112 **Interessi di mora e penali**

- 112.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale pari all'uno per cento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 112.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.
- 112.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di giorni pari ai giorni:
- a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 104, comma 104.2;
 - b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 104, comma 104.1 e il giorno in cui l'istituto bancario fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.

112.3 Il pagamento della penale pari all'uno per cento non si applica agli operatori di cui all' Articolo 15, nei casi di ritardato pagamento di cui al precedente Articolo 104, comma 104.2 o mancato pagamento.

Articolo 113
Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente

113.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, tale fideiussione nonché le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

113.2 Qualora un istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 100 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto bancario fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 100 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

Articolo 114
Chiusura delle posizioni dell'operatore

114.1 Nel caso di inadempimento di cui al precedente Articolo 109, commi 109.3 lettere a) e b), il GME procede a chiudere tutte le posizioni contrattuali dell'operatore inadempiente attraverso operazioni di segno opposto con il medesimo operatore e a concludere transazioni alternativamente sul MTE, ovvero su MGP secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

TITOLO VI
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 115
Violazioni della Disciplina e delle DTF

- 115.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 116
Misure Disciplinari

- 116.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 115, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 117, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) pena pecuniaria;
 - c) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - d) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 116.2 Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.
- 116.3 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del

GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

- 116.4 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 116.5 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 116.6 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 116.4.
- 116.7 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 116.8 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 117

Gradualità delle misure disciplinari

- 117.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.
- 117.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 117.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può sospendere l'operatore dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.
- 117.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
- b) esclusione dal mercato.

117.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 117.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
- b) esclusione dal mercato.

117.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 117.1, lettera a), 117.2, 117.3, lettera a) e 117.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro cinquantamila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 118

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

118.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 111 e Articolo 117, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 117, comma 117.5, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1 ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1 o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1;
- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 96, comma 96.1, lettera d) e Articolo 98. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

118.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.

118.3 L'Articolo 118, comma 118.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui all'Articolo 15.

Articolo 119
Publicità delle misure disciplinari

119.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 116, comma 116.1, lettere, b), c) e d), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 120
Impugnazione del diniego di ammissione al mercato e delle misure disciplinari

120.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 134, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 116, comma 116.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO E ALLA PIATTAFORMA DI NOMINA

SEZIONE I

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE E ALLA PN

Articolo 121

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità, dell'esito dei mercati e delle operazioni di liquidazione

121.1 Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 29 e Articolo 30, all'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MPE, nonché alle operazioni di liquidazione di cui al precedente Articolo 92, commi 92.1, 92.2, 92.4 e 92.5 e Articolo 93 sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

121.2 Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 61 e Articolo 62, relative, rispettivamente, alle richieste di registrazione e alle registrazioni delle nomine PN, sono inoltrate, a pena di

inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

- 121.3 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione dell'offerta ovvero della richiesta di registrazione della nomina PN, ovvero della registrazione delle nomine PN oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 122

Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte nonché delle richieste di registrazione delle nomine PN

- 122.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 29, e Articolo 30, inviando una comunicazione al GME:
- a) entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore, qualora le contestazioni afferiscano al MGP, alle sessioni MI-A e al MSD
 - b) entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME qualora le contestazioni afferiscano alla negoziazione continua del MI-XBID.
- 122.2 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 61 e Articolo 62, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.
- 122.3 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 78, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 123

Contestazione dell'esito dei mercati

- 123.1 L'operatore può contestare l'esito del MGP, delle sessioni MI-A e del MSD, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.
- 123.2 L'operatore può contestare l'esito delle sessioni di negoziazione continua del MI-XBID, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.
- 123.3 L'operatore può contestare l'esito del MPEG, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei differenziali unitari di prezzo a cui

tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 124 **Contestazione delle operazioni di liquidazione**

124.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 125 **Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement**

125.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II, inviando una comunicazione al GME, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

125.2 Nel caso di cui al precedente comma 125.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 112.

Articolo 126 **Verifica delle contestazioni**

126.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 123, Articolo 124 e Articolo 125 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.

126.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 122 e Articolo 123, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o nelle sessioni MI-A, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nell'offerta e:

- a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto;
 - b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita;
- e comunque per un importo massimo di euro centomila/00.

126.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 122 e Articolo 123, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa

sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque per cento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione, per un importo massimo di euro centomila/00.

- 126.4 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 122 e Articolo 123, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MPEP o nelle sessioni MI-XBID ovvero relativa alla registrazione PN sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
- 126.5 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 126.2, 126.3 e 126.4, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 126.6 I limiti di indennizzo previsti ai precedenti commi 126.2, 126.3, e 126.4 si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 133 e Articolo 134, comma 134.2.
- 126.7 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 124 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 126.8 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 125 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto dalle DTF.
- 126.9 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE

Articolo 127

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità, dell'esito del MTE e alle operazioni di liquidazione

- 127.1 Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 87, all'esito del MTE nonché alle operazioni di liquidazione di cui al precedente Articolo 92, comma 92.1 e 92.3 sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati nella presente Sezione.
- 127.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico del GME;

- b) decisione del GME oggetto della contestazione;
- c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 128

Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte

128.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 87 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 129

Contestazione dell'esito del MTE

129.1 L'operatore può contestare l'esito del MTE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 130

Contestazione delle operazioni di liquidazione

130.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 131

Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

131.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero Titolo V, Capo II, inviando una comunicazione al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

131.2 Nel caso di cui al precedente comma 131.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme eventualmente dovute all'operatore in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 112.

Articolo 132

Verifica delle contestazioni

132.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.

132.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore

od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.

132.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 132.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

132.4 Il limite di indennizzo previsto al precedente comma 132.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.

132.5 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 130 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.

132.6 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 131 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.

132.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III CONTROVERSIE SUL MERCATO

Articolo 133 Collegio arbitrale

133.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 134, comma 134.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.

133.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

133.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

133.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

133.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 126 e Articolo 132, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 100, comma 100.13, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche, oggetto di contestazione.

Articolo 134
Risoluzione delle controversie

- 134.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 110, comma 110.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 116, comma 116.1, lettera b);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 117, comma 117.5.
- 134.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 134.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO VII
CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI

Articolo 135
Contratti a termine e derivati

- 135.1 Il GME può promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 136
Disposizioni in materia di garanzie

- 136.1 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso solo al ME e che abbia presentato garanzie fideiussorie secondo la precedente versione:
- a) dell'Allegato 3 della Disciplina, può continuare ad utilizzare tale garanzia nei termini e secondo le ripartizioni effettuate secondo quanto previsto nelle DTF, finché non sia ammesso al MGAS. Al ricorrere di tale ultima circostanza, secondo quanto previsto in DTF qualora l'operatore:
 - i. non presenti una nuova garanzia (ovvero non renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente) ai sensi di

- quanto previsto al precedente Articolo 100, comma 100.1, lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul ME;
- ii. presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.9, unitamente alla nuova garanzia di cui al precedente Articolo 100, comma 100.1, ovvero renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF, lo stesso potrà operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE e sul MTGAS qualora la nuova garanzia sia presentata o resa conforme al modello di cui all'Allegato 3 della presente Disciplina, oppure sui mercati in *netting* e sul MPEG qualora la nuova garanzia sia presentata secondo il modello di cui all'Allegato 5 della presente Disciplina;
 - iii. presenti una nuova garanzia di cui al precedente Articolo 100, comma 100.1, senza presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata ovvero presenti la richiesta di restituzione ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.9, l'importo di tale nuova garanzia si andrà a cumulare nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF all'importo disponibile della garanzia originariamente presentata e potrà essere utilizzata unicamente per operare sul ME.
- b) dell'Allegato 5 della Disciplina, può continuare ad utilizzare tale garanzia nei termini e secondo le ripartizioni effettuate secondo quanto previsto nelle DTF, finché non sia ammesso al MGAS. Al ricorrere di tale ultima circostanza, secondo quanto previsto in DTF qualora l'operatore:
- i. non presenti una nuova garanzia (ovvero non renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente) ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 100, comma 100.1, lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MPE;
 - ii. presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.9, unitamente alla nuova garanzia di cui al precedente Articolo 100, comma 100.1, ovvero renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF, lo stesso potrà operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE e sul MTGAS qualora la nuova garanzia sia presentata secondo il modello di cui all'Allegato 3 della presente Disciplina, oppure sui mercati in *netting* e sul MPEG qualora la nuova garanzia sia presentata o resa conforme al modello di cui all'Allegato 5 della presente Disciplina;
 - iii. presenti una nuova garanzia di cui al precedente Articolo 100, comma 100.1, senza presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata ovvero presenti la richiesta di restituzione ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.9, l'importo di tale nuova garanzia si andrà a cumulare nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF all'importo disponibile della garanzia originariamente presentata e potrà essere utilizzata unicamente per operare sul MPE.

136.2 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso al ME e alla PCE e che abbia presentato garanzie fideiussorie secondo la precedente versione:

- a) dell'Allegato 3 della Disciplina, può continuare ad utilizzare tale garanzia nei termini e secondo le ripartizioni effettuate secondo quanto previsto nelle DTF, finché non sia ammesso al MGAS. Al ricorrere di tale ultima circostanza, secondo quanto previsto in DTF qualora l'operatore:
- i. non presenti una nuova garanzia (ovvero non renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente) ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 100, comma 100.1 lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul ME e sulla PCE;
 - ii. presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.9, unitamente alla nuova garanzia di cui al precedente Articolo 100, comma 100.1 ovvero renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF, lo stesso potrà operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE, sul MTGAS e sulla PCE qualora la nuova garanzia sia presentata o resa conforme al modello di cui all'Allegato 3 della presente Disciplina, oppure sui mercati in *netting*, sul MPEG e sulla PCE qualora la nuova garanzia sia presentata secondo il modello di cui all'Allegato 5 della presente Disciplina;
 - iii. presenti una nuova garanzia di cui al precedente Articolo 100, comma 100.1, senza presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata ovvero presenti la richiesta di restituzione ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.9, l'importo di tale nuova garanzia si andrà a cumulare nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF all'importo disponibile della garanzia originariamente presentata e potrà essere utilizzata unicamente per operare sul ME e sulla PCE.
- b) dell'Allegato 7 della Disciplina, può continuare ad utilizzare tale garanzia nei termini e secondo le ripartizioni effettuate secondo quanto previsto nelle DTF, finché non sia ammesso al MGAS. Al ricorrere di tale ultima circostanza, secondo quanto previsto in DTF qualora l'operatore:
- i. non presenti una nuova garanzia (ovvero non renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente) ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 100, comma 100.1 lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MPE e sulla PCE;
 - ii. presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.9, unitamente alla nuova garanzia di cui al precedente Articolo 100, comma 100.1, ovvero renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF, lo stesso potrà operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE, sul MTGAS e sulla PCE qualora la nuova garanzia sia presentata secondo il modello di cui all'Allegato 3 della presente Disciplina, oppure sui mercati in *netting*, sul MPEG e sulla PCE qualora la nuova garanzia sia presentata o resa conforme al modello di cui all'Allegato 5 della presente Disciplina;
 - iii. presenti una nuova garanzia ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 100, comma 100.1, senza presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata ovvero presenti la richiesta di restituzione ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.9, l'importo di tale nuova garanzia si andrà a cumulare nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF all'importo disponibile della garanzia

originariamente presentata e potrà essere utilizzata unicamente per operare sul MPE e sulla PCE.

136.3 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso al ME, e MGAS e che abbia presentato garanzie fideiussorie secondo, rispettivamente, i precedenti Allegati 3, 5 e 7 della Disciplina, e l'Allegato C della Disciplina MGAS, deve renderli conformi alla Disciplina vigente, ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 100, secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF. In mancanza, l'operatore potrà continuare ad utilizzare le precedenti garanzie, secondo le seguenti modalità:

- a) con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo il precedente Allegato 3 della Disciplina l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MTE, sul MPEG e sulla PCE, secondo le modalità indicate nelle DTF;
- b) con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo il precedente Allegato 5 della Disciplina l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MPEG, secondo le modalità indicate nelle DTF;
- c) con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo il precedente Allegato 7 della Disciplina l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MPEG e sulla PCE, secondo le modalità indicate nelle DTF;
- d) con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo il precedente Allegato C della Disciplina MGAS l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MTGAS, secondo le modalità indicate nelle DTF.

136.4 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso al ME e MGAS e che abbia presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero in contante deve renderlo conforme alla Disciplina vigente, secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF. In mancanza, l'operatore potrà continuare ad utilizzare detto deposito, secondo le seguenti modalità:

- a) con riferimento al deposito infruttifero in contante presentato sul ME l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MTE, PCE e sul MPEG, secondo le modalità indicate nelle DTF;
- b) con riferimento al deposito infruttifero in contante presentato sul MGAS l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MTGAS, secondo le modalità indicate nelle DTF.

136.5 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso al solo ME e che abbia presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero in contante può continuare ad utilizzare tale garanzia nei termini e secondo le ripartizioni effettuate secondo quanto previsto nelle DTF, finché non sia ammesso al MGAS. Al ricorrere di tale ultima circostanza, qualora l'operatore:

- i. non renda il deposito a garanzia originariamente presentato conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità stabilite nelle DTF, anche nel caso in cui presenti un nuovo deposito a garanzia ai sensi del precedente Articolo 100, comma 100.3, il quale si andrà a cumulare nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF all'importo disponibile del deposito a garanzia originariamente

presentato, lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul ME e PCE;

- ii. renda il deposito a garanzia originariamente presentato conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF, lo stesso potrà operare sul ME, MGAS e PCE.

136.6 L'operatore che ai sensi dei precedenti commi 136.1, lettera a), 136.2 lettera a) e 136.3 lettera a) continui ad utilizzare la garanzia fideiussoria presentata secondo l'Allegato 3 della Disciplina in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, qualora intenda successivamente modificare l'ammontare garantito, ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.2, lo stesso dovrà preventivamente rendere conforme il predetto allegato all'Allegato 3 della presente Disciplina, secondo quanto definito nelle DTF.

136.7 L'operatore che ai sensi dei precedenti commi 136.1, lettera b), 136.2, lettera b) e 136.3, lettere b) e c), continui ad utilizzare la garanzia fideiussoria presentata secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7 della Disciplina in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, qualora intenda modificare l'ammontare garantito e/o il termine di validità e efficacia delle stesse, ai sensi del precedente Articolo 101, comma 101.2, dovrà preventivamente rendere conforme i predetti allegati all'Allegato 5 della presente Disciplina, secondo quanto definito nelle DTF.

Articolo 137

Disposizione transitoria in materia di regolazione dei pagamenti

137.1 Fino a successivo provvedimento, la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori di cui al precedente Articolo 104, comma 104.1 lettera a) è effettuata transitoriamente mediante SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

137.2 Nel corso del periodo transitorio di cui al comma precedente:

- a) la disposizione di cui al precedente Articolo 17, comma 17.11 non trova applicazione;
- b) gli importi a titolo di interessi di mora e penale dovuti dagli operatori debitori a favore del GME per i ritardati pagamenti sono riconosciuti agli operatori creditori del GME nei casi previsti nelle DTF, secondo le modalità ed entro i termini ivi stabiliti, in deroga a quanto stabilito dal precedente Articolo 104, comma 104.2.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 138

Funzionamento del sistema informatico

138.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.

138.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, e, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Articolo 139

Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

139.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:

- a) di assunzione di responsabilità da parte del GME determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99;
- b) di aggiudicazione dell'appalto.